

CXXV.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Votazione per la nomina di sei Commissari per la Giunta prescritta dalla legge sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Discussione del progetto di legge relativo ai lavori di costruzione dell'edificio ad uso del Museo geologico e Museo agrario in Roma — Osservazioni del Senatore Cannizzaro, Relatore, e risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione del progetto — Discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili — Discussione sui primi quattordici articoli, approvazione di taluni di essi e rinvio degli altri all'Ufficio Centrale per concordare le proposte presentate — Osservazioni dei Senatori Finali, Allievi, Cremona, Gadda, Cannizzaro, Paternostro, Artom, Tornielli, Relatore, e del Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 45.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; e più tardi interviene il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione per la nomina di sei Commissari per la Giunta prescritta dall'articolo 1° della legge 7 maggio corrente, sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

(Il Senatore, *Segretario*, Verga C. fa l'appello nominale).

Discussione del progetto di legge N. 198.

PRESIDENTE. I signori Senatori sono pregati di riprendere il loro posto. Siamo alla discussione del progetto di legge intitolato: « Spesa pel compimento dei lavori di costruzione dell'edificio ad uso del Comitato e del Museo geologico e del Museo agrario in Roma ».

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura dell'articolo unico.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo articolo unico.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha esitato a proporre l'approvazione di questo progetto di legge, ossia lo stanziamento della somma per il pagamento di lavori già compiuti. Io credo che i signori Senatori possano votarlo senza rincrescimento, in quanto che questo singolare edificio sorto sopra uno sdrucito convento e fatto con un sistema che dicesi muro ferro-vitreo, soddisferà abba stanza ai bisogni attuali del Comitato geologico.

Questa assicurazione che do, si fonda sulle notizie che ho attinte da alcuni componenti del Comitato geologico. Mi è stato inoltre osservato che la spesa non è realmente eccessiva, avuto riguardo alla superficie utile che se ne è potuto ricavare; giacchè, fatto il calcolo, si venne a sapere che viene a costare 300 lire il metro

quadrato; mentre in Roma si hanno edifici che costano invece 450 lire al metro quadrato.

L'Ufficio Centrale non ha potuto omettere alcune osservazioni suggerite da un esame abbastanza attento dei fatti.

La prima osservazione invero si dirigerebbe al Ministro dei Lavori Pubblici. E su questa sarò brevissimo, giacchè egli non è presente.

Sceglierò altra occasione per rilevare tutto quello che potrà scaturire da questo fatto.

Da un documento ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, risulta che quel Ministero fu costretto a rivolgersi ad un ingegnere estraneo al Genio civile, non per propria scelta, ma perchè non poté avere dal Ministero dei Lavori Pubblici un ingegnere del Genio civile che si occupasse del progetto di questo edificio; anzi lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici aveva prima destinato l'ingegnere Malvezzi, il quale cominciato che ebbe a compilare il progetto, venne trasferito altrove, senza avere avuto un successore incaricato di continuare l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Questi ed altri fatti richiamano l'attenzione sopra una lacuna del nostro Ministero dei Lavori Pubblici; il quale assorbito totalmente dai grandi lavori idraulici e stradali non pare abbia potuto fin'ora con egual sollecitudine attendere alla costruzione degli edifici importanti dello Stato, e fors'anche neppure alla loro manutenzione.

Nè pare fuor di luogo fare in questa occasione rilevare il bisogno che una parte del personale del Genio civile sia specialmente adde-
detta alla costruzione, alla riforma ed alla manutenzione delle fabbriche dello Stato.

Evvi attualmente il vizio che i medesimi ingegneri che debbono occuparsi di lavori idraulici, di ferrovie, di strade, spessissimo mutando direzioni, devono occuparsi anche di architettura.

Ora, in tutti gli Stati la cura degli edifici pubblici è affidata ad ingegneri che per loro inclinazioni e studi speciali fatti, sono meglio indicati per tale ufficio. Non dubito che l'attuale Ministro dei Lavori Pubblici si proponga di colmare tale lacuna nell'ordinamento del personale del Genio civile.

E soprattutto importante che il Genio civile abbia nel suo seno persone atte a dirigere la

costruzione e la riforma degli edifici addetti a scopi scientifici come musei e laboratori, in modo da soddisfare le richieste del Ministero dell'Istruzione Pubblica e di quello di Agricoltura e Commercio. E l'Amministrazione dei Lavori Pubblici dovrebbe non solo scegliere le persone più atte e più preparate per tal genere di lavori, ma curare che esse si tengano al corrente dei progressi di questo ramo speciale di architettura.

Rammento che quando si dovevano fare i progetti dei laboratori di chimica, di fisica e di fisiologia, io feci al Ministero dell'Istruzione Pubblica ed a quello dei Lavori Pubblici la proposta di scegliere un architetto ben conosciuto per capacità ed inviarlo a studiare gli istituti consimili all'estero. Così aveva fatto il Governo austriaco; quando progettò la costruzione dei nuovi laboratori di chimica, scelse un buon architetto e lo inviò all'estero a studiare i laboratori già fatti.

Io in quella circostanza non potei ottenere nulla. Dovetti andar io fuori, e studiar sul luogo gli edifici, prendendo come poteva i disegni. Feci da ingegnere-architetto alla meglio e feci ciò procurandomi aiuto ed istruzione dagli architetti esteri.

Ripeto: per la costruzione di questi edifici e per la loro cura è davvero necessario di fare la scelta di persone speciali e dar loro i mezzi di studiare tutto quanto si fa altrove.

Avea colta quest'occasione per raccomandare al signor Ministro dei Lavori Pubblici di volere rivolgere la sua attenzione a riempire questa lacuna nell'ordinamento del Genio civile. Non mancherà altra occasione per insistere nella mia raccomandazione alla presenza di quel Ministro attualmente assente.

Un'altra osservazione è stata mossa dallo Ufficio Centrale, sul sistema che in varie occasioni ha tenuto il Governo, il quale ha fatto spesso come fanno gli ingegneri quando pongono mano a qualche grand'opera. Essi per non scoraggiare in sulle prime, non presentano mai per intero il preventivo della spesa che realmente occorre per compiere un'opera.

Io credo che questo sistema sia dannoso. Credo utile che il Parlamento ed il paese conoscano le spese che, se non immediatamente, almeno in un non lontano avvenire occorreranno pel compimento di opere che si intraprendono

per il buon andamento dei servizi pubblici, tanto più che spesso accade, in conseguenza di queste cifre velate, che i lavori debbano sospendersi a mezza via o compirsi in modo imperfetto.

Citerò alcuni esempi. La Commissione di pesi e misure non aveva un locale adattato; a rimediare a questa mancanza, e per i più urgenti bisogni si presentò un progetto per un piccolo edificio, che sta sorgendo a Magnanapoli, progetto dell'ingegnere Canevari.

Nella presentazione di questo progetto al Parlamento, si tacque una grave osservazione fatta dalla Commissione scientifica per i pesi e misure, la quale avvertì che quel piccolo edificio soddisferà appena all'urgenza dei servizi giornalieri di pesi e misure, ma sarà affatto insufficiente per il servizio scientifico, tanto più ora che si aspettano i prototipi dall'ufficio internazionale residente a Parigi. Per giovarsi di tali prototipi occorre un locale a temperatura costante.

Di più è venuto anche ultimamente l'ufficio topografico militare a fare la giusta richiesta che l'ufficio dei pesi e misure si incarichi della verifica delle misure che servono alla geodesia. Per tutto questo bisognerà un locale apposito.

La Commissione dei pesi e misure non tacque ciò quando le fu sottoposto il progetto del piccolo edificio che si sta ora costruendo: disse, gioverà al servizio giornaliero dell'Ufficio Centrale di pesi e misure e del saggio dei metalli preziosi, ma non basterà per le verifiche di alta precisione, che pur debbono farsi, soprattutto quando giungeranno i nuovi prototipi.

Ebbene, quando fu presentato il progetto innanzi ai due rami del Parlamento, il signor Ministro di Agricoltura e Commercio - non l'attuale - tacque assolutamente su quest'ultima avvertenza, di maniera che il Parlamento ha votato quella cifra modesta per questo edificio, credendo di aver completamente soddisfatto ai bisogni di questo servizio; ed il giorno in cui bisognerà che il Ministero venga al Parlamento per domandare un'altra somma, sarà la sua domanda accolta con sorpresa ed a stento soddisfatta.

Se invece si fosse detto francamente: in avvenire occorrerà un'altra somma per la parte del locale addetta alle verifiche di alta preci-

sione, la proposta sarebbe stata accolta più facilmente.

Un metodo simile si tenne anche nella riedificazione dell'edificio di cui oggi ci occupiamo.

In questa riedificazione si è voluto far credere veramente all'uno ed all'altro ramo del Parlamento che col semplice riattamento del vecchio edificio del convento si provvedeva, non solo al bisogno del Comitato geologico, ma altresì ai bisogni di un Museo agrario, la cui idea utilissima era sorta al Ministero.

Ora è evidente, che ciò non è esatto: come ho dimostrato nella Relazione. Il Ministero lo sa bene, e non lo nega, giacchè nel primo progetto si destinò questo locale solamente al Comitato geologico che adempie ad uno dei servizi più importanti affidati a quel Ministero; la compilazione cioè della carta geologica che conviene accelerare.

Quando sorse l'idea del Museo agrario, mancando un locale, si pensò a riunire in una sola cosa i due Musei geologico ed agrario, anzi parve che quest'ultimo fosse la principale cura del Governo, ed il Museo geologico cosa secondaria ed accessoria.

Difatto, se avete gettato un colpo d'occhio alla Relazione, vi avvedrete che i fondi per costruire l'edificio furono presi promiscuamente da stanziamenti pel Museo agrario e da articoli del bilancio che erano destinati o all'agricoltura o al Comitato geologico.

Ora io temo a ragione che il giorno che il Ministero dovrà chiedere al Parlamento i fondi per il locale del Museo agrario e dei laboratori centrali che debbono essere annessi a questo Museo, desterà la meraviglia. Imperocchè basta dare uno sguardo alle Relazioni, che precederono la presentazione di questo progetto di legge, per vedere che ci era già quasi l'assicurazione di provvedere definitivamente all'assetto del Museo agrario, non che di quello geologico.

Queste osservazioni, che l'Ufficio Centrale ha dovuto fare, hanno un grande interesse per l'importanza dell'istituzione del Comitato geologico.

Non è mestieri dire a questa Assemblea quanto importi che la carta geologica sia fatta non solo, ma che ci siano tutti i mezzi per farla, poichè non si fa soltanto coi rilievi sul terreno, ma ancora con gli studi entro il Mu-

seo geologico, ed entro i laboratori annessivi. Ed importa poi che ne rimangano tutti i documenti per apportarvi in seguito quelle correzioni che il progresso della scienza può richiedere.

Ora, benchè il Comitato geologico abbia un personale scarsissimo, bisogna lodare lo zelo di quegli che vi sono addetti, i quali hanno accresciuto il materiale, quantunque non disponessero di un locale definitivo per ordinarvelo, ma dovessero deporlo in magazzini ceduti provvisoriamente dalla Scuola degli ingegneri.

Quello adunque che importa si è che il Comitato geologico disponga sollecitamente del locale sufficiente per deporvi il materiale che ha già e quello che a mano a mano viene acquistando. Ma se si continuerà a tenere questo Comitato senza un Museo ordinato e provvisto, avverrà che la carta sarà fatta con ritardo; perchè, per esempio, alcune determinazioni si sono dovute mandare a fare a Monaco di Baviera, non esistendo qui i campioni di fossili necessari per le comparazioni.

Non solo si ritarderà l'esecuzione della carta geologica; non solo non potranno qualche volta farsi a dovere gli studi che debbono precederla e perfezionarla, ma evvi il pericolo che si disperdano i campioni raccolti, che sono quei documenti che dovrebbero essere gelosamente conservati.

Per tutte queste ragioni credo sia di grande interesse che si abbia al più presto possibile quel locale già costruito, a piena disposizione del Comitato geologico, a seconda della prima idea quando se ne imprese la costruzione.

Rimarrebbe a provvedere al Museo agrario. Io non sviluppo ora le ragioni che suggerirono al Ministero questa utilissima istituzione; ragioni largamente esposte al Parlamento.

Io divido completamente la credenza, la fede, nell'importanza di questo istituto. Ma badi il Ministero, che fare un Museo agrario così provvisorio ha poca importanza, e direi anche riesce poco decoroso per un grande paese.

Una volta che si è avviati a istituire un Museo agrario, bisogna fare un'opera che possa corrispondere al suo scopo.

È utile che a fianco di un Consiglio di agricoltura ci sia una grande biblioteca e Museo di agricoltura, ma con dei laboratori annessi,

i quali possano servire ad illuminare questo Consiglio di agricoltura, che deve aiutare il Governo e dirigere il paese.

Il Consiglio di agricoltura col Museo e i laboratori annessi è una di quelle istituzioni all'americana, colle quali il Governo centrale si fa consigliere dei privati cittadini aiutandoli in tutto ciò che l'iniziativa privata non può fare da sè; cioè negli studi che richiedono mezzi larghi ed unità di indirizzo.

Il Museo agrario, la stazione crittogamica, quella parassitologica degli animali domestici, ecc., ecc., sono istituzioni che non vanno sparpagate, ma debbono invece essere concentrate a fianco alla sede del Consiglio centrale di agricoltura, perchè è dalla loro scambievole azione, dal loro insieme che possono risultare realmente quei savi suggerimenti che giovano all'importante industria agricola.

Quindi, a fianco del Museo agrario, bisogna certamente fare una stazione per lo studio delle crittogame che nuocciono tanto alle produzioni agricole, studio al quale non basta l'iniziativa privata.

È altresì indispensabile istituire una stazione per lo studio dei parassiti degli animali domestici, per cercare rimedi ad uno dei più grandi flagelli dell'economia rurale.

È questo uno degli studi più importanti, il quale pur troppo, presso di noi, è trascurato in modo che approvo perciò il concetto che il Ministero di Agricoltura e Commercio ha manifestato in alcuni documenti presentati al Parlamento, di annettere e coordinare al Museo agrario vari laboratori o stazioni, tra' quali quelli che ho or ora accennato.

Però, affinchè questo concetto si attui davvero, bisogna che il Ministero pensi prima di ogni altra cosa a provvedere i locali, perchè se intende di provvedere soltanto coll'andare a prendere un angolo del Museo geologico ed impedire a questo che possa avere piena ed immediata esecuzione, finirà col non avere nè il Museo geologico, nè quello agrario.

L'Ufficio Centrale desiderava conoscere appunto le intenzioni del Ministero prima su questo assegno del locale al più presto che sia possibile al Comitato geologico, e secondo che cosa egli intenda fare perchè questo Museo agrario, se ha da esistere, esista realmente e non a scapito del Museo geologico, ed abbia

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1882

vita in quelle condizioni che sono necessarie, perchè possa dare i frutti che se ne aspettano e nello stesso tempo, perchè sia un edificio decoroso e degno della capitale del Regno d'Italia.

Dopo questo, il vostro Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà a proporvi l'approvazione di questo progetto di legge.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io non farò la storia della costruzione dell'edificio ad uso del Museo agrario e geologico di Roma, perchè la si trova chiaramente e dottamente scritta nella Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato.

Sento il debito di ringraziare l'onorevole Relatore delle acute osservazioni fatte in proposito, specialmente nell'analisi degli usi e degli uffici ai quali dovrebbe servire l'edificio del quale è parola.

Al Senato non è ignoto come il nostro paese non abbia ancora quei grandi edifici scientifici che, quasi in tutta Europa, si veggono destinati a raccogliere insieme una quantità d'istituti diretti all'applicazione delle scienze.

Allorchè fu dato mano al nostro edificio scolastico nell'ex-convento della Vittoria, si ebbe in mira di mettere insieme alcune collezioni del Comitato geologico, le quali, sono tuttora nella Scuola di applicazione degli ingegneri di Roma.

È evidente, e me ne appello all'onorevole Relatore competentissimo della materia, che se noi miriamo a ordinare un Museo geologico e Comitato annesso, nel modo che si dovrebbe e che sarebbe desiderabile, questo locale appena appena potrebbe riuscire bastevole allo scopo. Ma poichè siamo in sul cominciare, ed il bilancio ci obbliga a contenerci nelle spese, bisognerà che ci contentiamo di collocare il Museo geologico, per ora, nel miglior modo che ci verrà fatto.

Non so se si potrà fare una collezione completa di campioni, ecc., ecc., ma dichiaro che mi adoprerò affinchè il Museo geologico abbia posto importante e possa fin da ora accogliere i campioni, e le altre collezioni che sono necessarie a ben condurre gli studi ai quali è rivolto.

Rispetto al Museo agrario, è avvenuto pure che non si è saputo dove finora collocare una notevole quantità di collezioni molto pregevoli che costituiscono la base prima del Museo, e molti oggetti che furono in varie esposizioni continuamente raccolti e che formano un vero tesoro di ricchezza scientifica perpetuamente serrata nelle casse.

Non potrei ora dichiarare esplicitamente al Senato se e quanto questo Museo agrario occuperà di spazio.

Certo è che l'Amministrazione troverà modo di conciliare le esigenze di quest'ultimo col primo. Collocheremo le collezioni del Museo agrario, le quali sono pure importanti, ed aspetteremo che il tempo e la finanza dello Stato ci consentano di dare all'uno ed all'altro dei due Musei lo spazio che loro si conviene.

Vicino al Museo agrario o col Museo agrario sarebbe utilissimo per noi, come ben dice il Senatore Cannizzaro, sorgessero quegli speciali istituti scientifici senza dei quali esso a nulla approderebbe.

Abbiamo, per esempio, bisogno di una grande stazione per l'insegnamento della entomologia e soprattutto per gli studi sperimentali entomologici. Del pari ci occorrerebbe svolgere lo insegnamento e lo studio incominciato quest'anno intorno ai parassiti animali; studi di incontestabile utilità scientifica e pratica. Il Senato non ignora che, appena conosciute le esperienze dal Pasteur relativamente al carbonchio, il Ministero inviò subito a Parigi uno dei nostri giovani professori, che meglio promettono, per lo speciale studio del metodo da tenere per procurare il beneficio del vaccino al nostro paese. E ciò speriamo che verrà conseguito per opera del prof. Perroncito, al quale mi piace di rendere qui pubblica testimonianza di lode. Agli studi summentovati altri ne vorremmo e ne dovremmo aggiungere.

Mentre assicuro l'onorevole Cannizzaro che è nell'intendimento del Ministero di dare al Museo tutta la importanza che merita nello spazio del locale, desidero tuttavia accogliere nobilmente le collezioni del Museo agrario e gli istituti ai quali accenno.

I signori Senatori sanno meglio di me che nel nostro paese si manca ancora d'ingegneri ben pratici per la costruzione di istituti scientifici. Ma non andrà molto che anche in questo

genere di studi sapremo gareggiare con le altre nazioni.

Io spero che, come abbiamo dato svolgimento grande a diversi altri rami delle nostre costruzioni, delle nostre opere pubbliche, così non indugieremo anche a segnalarci nelle costruzioni scientifiche. Il Ministero di Agricoltura applicherà tutte le sue forze perchè gli istituti necessari agli studi agricoli sorgano presso di noi. Ed io sono persuaso che la libertà concessa dal Ministero tornerà giovevolissima. I ricercatori ne' nostri istituti non saranno legati nè da discipline, nè da regolamenti preventivi; essi potranno darsi con tutta energia alla scienza ed allo studio delle relazioni delle scienze con i rami dell'economia pubblica e specialmente coll'agricoltura. Questo è quanto mi è dato promettere al Senato.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Ringrazio l'on. signor Ministro delle dichiarazioni fatte, le quali ci hanno rassicurato sulle sorti del Comitato geologico, che è certamente una delle più importanti istituzioni dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Io desidero però di aggiungere una calda raccomandazione per quei laboratori o stazioni che debbono essere annessi al Museo agrario. Nel momento attuale preme soprattutto lo studio dei parassiti degli animali domestici, i quali parassiti producono all'economia rurale la perdita di milioni. Questo studio non si limita al solo carbonchio, ma a molte altre malattie che abbondano anche negli armenti della campagna romana e di cui non è ancor conosciuta la causa ed il rimedio.

Una stazione parassitologica potrebbe essere fatta d'urgenza, non mancando locali che possano prestarsi a tal uso. Tale stazione darà per Roma soprattutto risultati ben più importanti della stazione agraria, che in verità dà ora scarsi frutti per l'industria agricola. Non è mestieri aspettare il grande nuovo edificio del Museo agrario per annettervi la stazione parassitologica. Si può cominciare da questa, stante che il momento attuale è il più opportuno per il genere di studi che vi si debbono fare.

Dia il Ministro di Agricoltura a investigatori

italiani i mezzi di contribuire alle scoperte che si fanno nel campo parassitologico; dia questi mezzi sollecitamente.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 157,000 pel compimento dei lavori dei locali nell'ex-convento della Vittoria, addetti ad uso del Comitato e del Museo geologico e del Museo agrario in Roma e per la sistemazione relativa.

Per far fronte alla spesa anzidetta è iscritta la somma di lire 157,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del corrente anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico, sarà votato a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 77.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'altro progetto di legge iscritto all'ordine del giorno ed intitolato: « Stato degli impiegati civili ».

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI. Siccome il progetto di legge che ora viene in discussione consta di 69 articoli, io proporrei di omettere la lettura preliminare degli articoli stessi, come si suol fare quando si tratta di progetti di legge di gran mole.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Manzoni propone che si ometta la lettura preliminare degli articoli del progetto di legge, ben inteso che gli articoli medesimi verranno letti di mano in mano che si pongono in discussione.

Se nessuno fa opposizione, la proposta del signor Senatore Manzoni s'intende accettata.

Ora dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ho proposto alcuni emendamenti a questo progetto di legge, i quali,

riguardando alla sue varie parti, potrebbero dar luogo ad una discussione generale.

Ma siccome mi troverei poi obbligato a ripetere gli argomenti ad ogni articolo, al quale io ho proposto un emendamento, così credo di rendere omaggio al Senato, mentre tengo conto della economia del tempo sempre raccomandata, non discorrendo in discussione generale; e riservandomi parlare nella speciale sugli articoli, ai quali gli emendamenti miei si riferiscono.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola nella discussione generale, la medesima rimane chiusa e si procede alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato si distinguono in tre categorie: di concetto, di ragioneria e di ordine, laddove leggi organiche speciali non provvedano diversamente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo 1.

Il Senatore Finali a questo articolo 1° ha proposto il seguente emendamento:

« Sono impiegati civili dello Stato quelli che, nominati con Decreto reale o ministeriale, secondo le leggi e gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione, ad un ufficio o ad una funzione civile, ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato ».

Questo emendamento diventerebbe l'articolo 1; quindi gli articoli 1, 2, 3 e 4 del progetto diventerebbero 2, 3, 4 e 5.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non farà meraviglia al Senato, che io abbia posto singolare attenzione e studio intorno a questo progetto di legge, che riguarda da un lato la numerosa e rispettabile classe degli impiegati civili, al cui numero per parecchi anni, con qualche intermittenza, ho avuto l'onore di appartenere; e riguarda dall'altro la pubblica Amministrazione, alla quale da più di 20 anni, in diversi uffici, appartengo.

Il mio amico, l'onorev. Senatore Tornielli, conosce la genesi degli emendamenti che ho

proposto. Avendone parlato con lui per scambiare alcune idee, egli mi dimostrò il desiderio che fossero scritti; dall'essere scritti a divenire stampati ci correva poco, ed eccoli perciò davanti al Senato.

L'art. 1, che propongo, non è veramente un articolo nuovo; desso invece sposta e completa l'art. 5 del progetto di legge ministeriale, leggermente modificato dalla Commissione.

Il concetto da cui muove è questo. Pare a me che quando si vuol fare un ordinamento amministrativo stabile, bisogni innanzi tutto determinare quale sia l'oggetto a cui si vuole provvedere.

Abbiamo un progetto di legge che comincia con una distinzione: « Gli impiegati civili dello Stato si distinguono in tre categorie, ecc. »

A mè pare fin troppo logico, che si cominciasse dal dire quali siano gli impiegati civili, quali ne siano gli essenziali caratteri, prima di dire come si dividano.

So bene che mi si può ripetere quel vecchio adagio, che abbiamo imparato fin da quando eravamo giovani: *Omnis definitio periculosa*. Ma d'altra parte, quando è necessario, non si debbono schivare le difficoltà, sibbene superarle.

Eppoi se vi sono delle definizioni psicologiche, idealiste, metafisiche, difficili troppo od impossibili, per definire un ente così reale, così concreto e circoscritto, come è l'impiegato civile dello Stato, credo non s'incontrino difficoltà insuperabili.

Può darsi che io abbia escogitata una definizione insufficiente, imperfetta; e in questo caso pregherei gli onorevoli miei Colleghi a trovarne una che meglio risponda alla cosa; ma rinunciare alla logicamente necessaria premessa della definizione dell'impiegato civile, alla cui sorte si vuole provvedere, affinché si sappia quale comprensione avrà la legge, mi pare non si debba, per il semplice scrupolo della difficoltà d'una buona definizione; la quale s'impara bensì in tutti i libri di logica, ma pur non toglie che nei Codici e nelle leggi siano definizioni in copia.

Ho già detto, che nel comporre questo mio art. 1 presi l'art. 5 del progetto: ciò tanto è vero che, malgrado questo art. 1 che sembra aggiunto, non cresce il numero degli articoli; si sopprime il 5 ed il 4 diventa 5, come ha

accennato testè l'onorevolissimo nostro Presidente.

Secondo me, la definizione dell'impiegato civile dello Stato risulta da tre estremi, cioè: 1° dalla nomina fatta da un'autorità legittima governativa; 2° dalla qualità della funzione che esercita; 3° dal ricevere uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Però si possono fare alcune obiezioni; ed alcune privatamente me ne sono state fatte, specialmente in riguardo agli impiegati dell'ordine giudiziario, i quali hanno un ordinamento a sè, con particolari discipline.

Benissimo: ma io non intendo, allorchè parlo d'impiegati civili, di comprendere fra di essi anche gli impiegati giudiziari, perchè appunto questi impiegati, magistrati e funzionari minori costituiscono un ordine speciale, la cui dignità è tanta, che nello Statuto costituzionale v'è una parte ad esso esclusivamente consacrata. I trattati di diritto costituzionale disputano per fino, se la Magistratura giudiziaria sia *un ordine* o non piuttosto *un potere*. Che essi costituiscano un ordine distinto, e non confondibile cogli altri impiegati, non v'è alcun dubbio.

Eliminata quest'obiezione, che è la più grave o l'unica di qualche momento che mi sia stata fatta in privato, io aspetto dall'on. Relatore che mi dica, se l'Ufficio Centrale stesso accetta la mia formola, la mia definizione, ovvero se esso ne proponga un'altra; giacchè parmi non si possa dubitare essere opportuno e logico che a questo progetto di legge sia premessa una definizione o una dichiarazione, che nettamente esprima e specifichi quali sono le persone alla cui sorte si vuol provvedere.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Tornielli, Relatore della Commissione.

Senatore **TORNIELLI, Relatore.** L'onorevole Senatore Finali ci ha espresse le ragioni per le quali, a parer suo, la legge sullo stato degli impiegati riuscirebbe assai più completa se a capo della medesima si dicesse a chi la legge si applica. Di qui la necessità di dare la definizione dell'impiegato civile.

L'Ufficio Centrale che si era già reso conto della utilità di trovare una siffatta definizione, avea rivolto i suoi studi sopra quelle che figuravano nei progetti precedenti. Ma, come il signor Ministro disse nella sua bellissima Relazione, le definizioni tentate non sembravano

soddisfacenti; epperò l'Ufficio Centrale finì con abbandonare il pensiero di trovarne una migliore.

Il Senatore Finali ha voluto ritentare la prova, e l'Ufficio Centrale sarebbe stato molto lieto di assecondarlo se egli fosse stato più fortunato di noi.

Vediamo quale è la definizione che egli propone:

Sono impiegati civili dello Stato quelli che nominati con Decreto reale o ministeriale, secondo le leggi e gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione, ad un ufficio o ad una funzione civile, ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Risulterebbe da questa definizione che tre sono i requisiti essenziali, ossia i caratteri costitutivi degl'impiegati civili: la nomina, l'indole civile delle funzioni o dell'ufficio, lo stipendio sul bilancio dello Stato.

Anzi tutto io non credo che rechi molta luce nella materia il dire che impiegato civile è colui che è nominato ad un ufficio o ad una funzione civile, perchè evidentemente vi sarà chi domanderà, che cosa siano le funzioni civili. Ma l'onorevole Finali mi risponderà, che la definizione non consiste in questa semplice indicazione, e che i veri caratteri costitutivi dell'impiegato sono la nomina e lo stipendio.

Per ciò che riguarda lo stipendio, io vorrei si notasse che, sebbene nella massima parte dei casi non possa esser dubbio che lo stipendio sia uno dei caratteri distintivi dell'impiego civile, tuttavia si possono immaginare anche dei casi nei quali vi sia impiego civile non retribuito sul bilancio dello Stato.

Vi sono i volontari che non ricevono alcuno stipendio: vi sono gli impiegati pagati ad aggio. Non saprei se ve ne siano ora dei pagati solamente ad aggio. In ogni caso si comprende che ve ne potrebbero essere.

Io non vorrei poi, e questo è un punto sul quale prego il Senato di voler riflettere, che quando la legge dicesse che impiegato civile è colui che riceve uno stipendio sul bilancio dello Stato, per inverso si venisse a dire che non è impiegato chi non riceve lo stipendio, poichè ognuno di noi sente che in questo modo si aprirebbe il varco ad un facilissimo mezzo di rendere illusoria niente meno che qualunque legge d'incompatibilità parlamen-

tare. Qui è dove si vede come, anche in questa legge, trova applicazione il detto che abbiamo imparato nella scuola, che cioè le definizioni sono pericolose.

Della definizione dell'onorevole Finali in conclusione, non resterebbe altro che la nomina di cui si parla nell'art. 5 e che egli invece vorrebbe trasportare a capo del progetto di legge.

Se vogliamo fin d'ora parlare dell'articolo 5, io dirò le ragioni per le quali vi abbiamo introdotto qualche modificazione.

Il progetto Ministeriale era precisamente concepito nei termini che trovo riprodotti nella definizione dell'onorevole Finali.

Le ragioni delle modificazioni che noi abbiamo creduto di dover introdurre, sono esposte nella Relazione. Esse si riassumono tutte in questa, che mentre ogni giorno s'ingrossa il numero di coloro che trovano eccessivo il concentramento che fa dipendere da Decreto reale o ministeriale, le disposizioni relative anche ai più modesti gradi della gerarchia amministrativa; si ravvisò più opportuno di non pregiudicare con questa legge, la risoluzione del difficilissimo problema, e di non parlare quindi del Decreto reale o ministeriale come condizione indispensabile per essere impiegato civile.

Io pregherei pertanto l'onorevole Finali di rinunciare alla sua definizione. Egli vede che al pari di lui l'abbiamo cercata. Non vorrei contestargli che sarebbe bene di avere una definizione precisa e chiara; ma disgraziatamente non l'abbiamo.

D'altronde è poi questa necessaria? Non lo credo.

Il Senato vorrà considerare come ciò che non si può facilmente definire in modo diretto, si definisce forse più chiaramente in modo indiretto. E questo è il metodo che abbiamo seguito nella legge ora in discussione. Non è esatto il dire che non si saprà, in mancanza di una definizione, chi sia impiegato civile. Poichè chi egli sia, risulta non solamente dal complesso delle disposizioni della legge, ma anche dalle esclusioni che questa legge contempla e che sono indispensabili per evitare deplorabili confusioni. Tali esclusioni risultano dall'art. 68 del progetto ministeriale, divenuto il 70 di quello della Commissione e, se per esse non è detto chi sia impiegato civile, è però

detto chi non lo sia. Nella presente materia, ciò sembra rispondere ad un concetto più chiaro e più pratico. Consentita dunque l'onorevole Finali a ritirare la sua definizione anche perchè non necessaria. È palese che la presente legge si applica a tutti gl'impiegati civili, i quali sono appunto coloro che negli articoli 1° e 5° sono designati, salve le eccezioni contenute nell'art. 68. Queste riguardano, come ognuno ha potuto vedere, non solamente la magistratura giudiziaria, ma anche il Consiglio di Stato, la Corte de' Conti, il personale addetto alla Istruzione Pubblica, ai Lavori Pubblici, all'Avvocatura erariale, ecc.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale non ha creduto di potere accettare il primo emendamento dell'onorevole Finali. Ed io, pregandolo di nuovo di rinunciarvi, spero di essere in grado di poterne accettare qualcun'altro.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio.* Io voglio aggiungere la mia alla preghiera fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, acciocchè il Senatore Finali consenta a non insistere nel suo emendamento. Nell'ordine scientifico sta benissimo che al sommo di questo disegno di legge debba essere definita la materia di cui si tratta; ma nella pratica questa definizione, come già fu osservato dall'egregio Relatore, avrebbe qualche inconveniente.

Io mi permetto di osservare che questo disegno di legge naviga nelle acque parlamentari già da quasi tre lustri; non ha avuto che l'onore di una discussione alla fine del 1877. A quell'epoca, come è notato qui in fine della relazione dell'Ufficio Centrale, « un certo qual vento lo respinse in ignoti mari », come disse un egregio personaggio in una sua recente ed ottima pubblicazione. Questo vento era una crisi politica, alla quale forse ha cooperato anche l'egregio personaggio che ne ha parlato.

La crisi politica rese frustranea tutta la discussione, e per cagione di essa la legge, che era già quasi in porto, non è più ricomparsa che dopo cinque anni. Altri pericoli vi sono ai quali bisogna pure pensare; mi permetta il Senato che io ne parli proprio, come si suol dire, in *camera charitatis*.

Questo schema di legge risponde ad un antico desiderio; è un buon provvedimento per la numerosa classe dei cittadini che attendono all'amministrazione dello Stato e verso la quale il Governo e il Parlamento debbono professare molta gratitudine.

Lavoratori spesso ignorati, ma molto utili al paese, essi soventi non hanno che il compenso di un magro stipendio in una lunga e stentata carriera. Ma se gioverà agli impiegati, questa legge recherà un altro vantaggio, e non meno importante: essa varrà a risparmiar molte noie a chi sta al governo dello Stato. Procuriamo dunque di guardare un po' avanti e di rimuovere, per quanto è da noi, i pericoli pei quali il disegno di legge potrebbe essere nuovamente portato in un pelago ignoto e pei quali noi perderemmo anche una volta i benefizi che il progetto può arrecare alla pubblica amministrazione.

Il vecchio adagio è sempre vero, onorevole Finali: la definizione è sempre pericolosa; e nel caso attuale credo poi che non sia neanche troppo esatta.

Vi sono molti funzionari dello Stato, che sono proprio impiegati dell'ordine civile contemplati da questa legge, e che non hanno i loro stipendi sul bilancio dello Stato.

Così i conservatori delle ipoteche: il loro stipendio non è pagato sul bilancio dello Stato, eppure sono contemplati in questo disegno di legge e sono impiegati civili, sono nominati nello stesso modo degli altri impiegati civili dello Stato.

Potrei trarre esempi anche da altre leggi nel nostro ordinamento amministrativo; per esempio, da quella che riguarda lo stato degli ufficiali, nella quale non c'è definizione alcuna. Il legislatore ha tirato diritto, ed è andato ai provvedimenti.

E veramente la natura stessa della legge consiste in questo, di fare dei precetti e non di definire scientificamente le cose o gli oggetti ai quali si riferisce; e però mi pare che non sia male togliere di mezzo questo pericolo di una definizione, fosse anche lontano.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Senatore Finali di acconsentire alla mia istanza e di far sacrificio del suo emendamento, il quale può essere un perfezionamento, ma può cagionare alcuni inconvenienti, il massimo dei

quali è certo lontanissimo dal pensiero dell'onorevole Senatore Finali, quello di ritardare la discussione del disegno di legge. Basta una discussione sulla definizione, basta una correzione della definizione, perchè il progetto di legge debba ritornare ancora innanzi a questo alto Consesso.

Io mi permetto ancora di rivolgere una preghiera così all'Ufficio Centrale come al Senato. L'Ufficio Centrale ha fatto parecchie correzioni allo schema ministeriale.

Io accetto la discussione anche sul disegno di legge dell'Ufficio Centrale, e l'accetto per dimostrare la mia deferenza così all'Ufficio Centrale come al Senato; ma dichiaro francamente che non sarò in grado di accettare tutte queste modificazioni.

Io ricordo la lunga discussione e la lotta molto accanita sostenuta altra volta per questo disegno di legge, che era giunto quasi in porto, perchè eravamo agli ultimi articoli, e credo che probabilmente in quell'epoca il Senato non avrebbe fatto tutte le modificazioni che si sono presentate adesso per questo disegno di legge.

Io spero che per le ragioni che ho accennato, e sacrificando qualche cosa all'autorità dell'altro ramo del Parlamento, e ancora a fine di dare al paese il beneficio di questa legge, l'onorevole Finali vorrà accogliere la mia preghiera e rinunciare alla sua definizione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Il Senato intende facilmente che, qualunque sia la mia intima persuasione, non mi risolverei a sottoporre alla prova del voto un emendamento che non è accettato nè dall'Ufficio Centrale, nè dall'onorevole signor Ministro; il quale ha fatto appello a sentimenti, ai quali per certo io non sono alieno, raccomandandomi di fare, anche per mia parte, che in questo progetto si restringa più che si può la materia discutibile, essendo interesse non meno degli impiegati che della buona amministrazione e di chi vi è a capo, che finalmente si abbia questa legge lungamente attesa dello stato degli impiegati civili.

Ma prima ch'io faccia risposta alle cortesi richieste, mi si permetta di giustificare ancora quest'articolo e per sè stesso e per la forma in che io l'aveva proposto.

Io credo essenzialissimo al carattere d'im-

piegato, che esso abbia uno stipendio a carico del bilancio dello Stato.

L'onorevole signor Presidente del Consiglio, nella vasta cognizione che ha di tutti i nostri organismi amministrativi, non mi ha citato che un solo esempio, quello del conservatore delle ipoteche, per negare la essenzialità di quel requisito.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale aveva parlato degli impiegati che non hanno stipendio, ma che invece di uno stipendio ricevono un aggio. È mera questione di forma.

Fra il ricevere lo stipendio in somma fissa, e ricevere uno stipendio sotto forma di un premio percentuale sulle somme riscosse, essenziale differenza non è.

L'onorevole signor Ministro dell'Interno ha accennato ai conservatori delle ipoteche, i quali soltanto in minima parte sono retribuiti con aggi che pesano sul bilancio dello Stato; mentre la più parte dei loro proventi è data da coloro che hanno bisogno di ricorrere al loro ufficio. Ma anche i conservatori delle ipoteche hanno una parte dello stipendio, la quale pesa appunto sul bilancio dello Stato, come aggio di riscossione su quei diritti ipotecari che essi riscuotono per conto delle Finanze; quindi l'unico esempio addotto non infirmerebbe la mia definizione.

Un'obbiezione più grave mi è stata fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando mi ha detto: badate che voi, dicendo che considerate impiegati dello Stato quelli che ricevono uno stipendio, potreste eludere la legge sulle incompatibilità parlamentari, giacchè basterebbe che uno rinunciasse allo stipendio, per non essere più compreso nella legge della incompatibilità.

Premetto che io, se ne avessi autorità, farei divieto assoluto a chiunque di rinunciare allo stipendio attribuito al suo ufficio, tanto più che queste rinunce sono sempre illusorie; ma quando parlo nel mio emendamento di coloro che ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato, intendo parlare di coloro, i quali sono investiti di un ufficio, a cui è attribuito uno stipendio; e non avrei alcuna difficoltà di modificare in questo senso il mio emendamento. E sarebbe facile; basterebbe dire: « Sono impiegati civili dello Stato quelli che sono nominati con Decreto reale o ministeriale secondo

le leggi e gli ordinamenti organici di ciascuna amministrazione ad un ufficio, o ad una funzione civile, alla quale è attribuito uno stipendio sul bilancio dello Stato ».

In questa forma l'obbiezione principale, quella che mi è parsa la più grave, sarebbe eliminata. Si dice poi che c'è pericolo che si faccia una grave discussione all'altra Camera, se nel progetto votato dal Senato fosse inclusa questa definizione; ma potrebbe darsi anche il caso contrario, cioè che se ne facesse una più lunga, se questa definizione mancasse. Se molti fossero del mio avviso, essere nell'ordine logico di questo progetto di legge, che l'impiegato civile avesse una definizione, in questo caso la discussione che si sarebbe voluta evitare, si farebbe più grave e più lunga.

Fatte queste osservazioni per giustificare il mio emendamento, poichè preveggo la sorte che gli toccherebbe, lo ritiro; pigliando però atto della cortese dichiarazione dell'onorevole Relatore, che cioè l'Ufficio Centrale userà più favorevole trattamento agli altri emendamenti che ho avuto l'onore di presentare. Così soddisfaccio anche alle cortesi istanze dell'onorevole signor Ministro, fatte in nome d'un interesse supremo amministrativo, al quale non posso neppur aver l'apparenza di mancare.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Finali avendo ritirato il suo emendamento, l'art. 1 resta come è nel progetto di legge.

Avverto poi che per adesione del signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, la discussione ha luogo sul progetto dell'Ufficio Centrale invece che su quello del Ministero.

Si dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato si distinguono in tre categorie: di concetto, di ragioneria e di ordine, laddove leggi organiche speciali non provvedano diversamente.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti per legge speciale.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Finali ha già detto al Senato la genesi dei suoi emendamenti.

Il tempo incalzando, l'Ufficio Centrale, venuto a cognizione che l'onorevole Senatore Finali intendeva di presentare degli emendamenti, ha creduto di rendere più breve e più semplice la discussione, pregando il medesimo di comunicargli anticipatamente i suoi emendamenti. Egli cortesemente lo fece, e così abbiamo avuto gli emendamenti stessi stampati ed abbiamo potuto esaminarli. Un emendamento importante figura all'art. 3. È quello che riguarda le piante, ossia i ruoli organici, e dice che anche questi devono essere approvati per legge speciale.

L'Ufficio Centrale ha voluto prendere in considerazione questo emendamento dell'onorevole Finali in relazione con l'art. 2 che già prima era stato emendato, ed è venuto così nella risoluzione di proporre che l'art. 2 venga redatto in questo modo:

Art. 2.

« I gradi, le classi, gli stipendi ed il numero degli impiegati di ciascuna categoria sono stabiliti per legge speciale.

« Sono nello stesso modo stabilite le assimilazioni di gradi degli impiegati della Amministrazione centrale con quelli delle Amministrazioni dipendenti ».

Poi rimarrebbe nell'art. 3 il suo attuale secondo comma, modificato leggermente, perchè si ometterebbero le parole *congiuntamente alle suddette assimilazioni*, e si comincerebbe invece con quest'altre: « Ogni qualvolta la omogeneità nelle funzioni.... »

Date queste spiegazioni, domando all'onorevole signor Ministro se egli accetti la nuova redazione dell'art. 2 proposta dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Mi trovo nella spiacevole condizione di non poter accettare la redazione dell'articolo secondo proposta dall'Ufficio Centrale. Esso vuole che i gradi, le classi, gli stipendi, il numero di ciascuna categoria di impiegati siano stabiliti per legge speciale; e poi accetta anche l'aggiunta del Senatore Finali, per la quale, se ho ben inteso, anche le assimilazioni dovrebbero essere stabilite per legge. Forse verrà tempo in cui questa disposizione così precisa, per la quale gli organici delle amministrazioni ed ogni loro mutamento debbano formare oggetto di legge speciale, sarà accettata come una norma di diritto comune. Ma io prego l'Ufficio Centrale e il Senato di considerare in quale stato siano le cose attualmente.

Per un lungo periodo di tempo è stato riconosciuto al Potere esecutivo il diritto di modificare gli organici, e sovrabbondano gli esempi di ripetute modificazioni in tutti i rami dell'Amministrazione.

Il Ministro dell'Interno potrebbe mettere fuori una filza di organici modificati, da 10 anni a questa parte, in modo sensibilissimo. È stato perfino ritenuto e sostenuto autorevolmente che gli stessi Ministeri e le Amministrazioni centrali potessero essere aumentati senza bisogno di una legge speciale. E questa dottrina è accettata in paesi dove la buona dottrina parlamentare è abbastanza rispettata, come il Belgio e la Francia.

Resta, bene inteso, la questione della spesa, la quale è una questione di bilancio e non altro.

Ora, dopo questo lasso di tempo, e dopo questo lungo errare nel dominio del Potere esecutivo degli organici modificati a mano a mano, qual'è la giurisprudenza in cui ci siamo oramai acquetati? È questa, che gli organici possono essere modificati dal Potere esecutivo ad una condizione, cioè che la modificazione sia annessa al bilancio di prima previsione, così che il Parlamento veda come siano stati modificati gli organici e possa con cognizione di causa approvare la spesa relativa.

Questa consuetudine parlamentare, che è ormai entrata nelle nostre abitudini ed è pure stata favorevolmente accolta da tutti, trova

delle conferme anche nelle leggi organiche propriamente dette.

Per esempio, vi ha forse organizzazione più essenziale di quella dell'esercito e dei suoi quadri organici? Eppure nelle leggi d'ordinamento dell'esercito è stabilito che anche i suoi quadri organici possono essere modificati in occasione del bilancio. Certo, se c'è materia nella quale la stabilità debba essere tenuta per cosa essenziale grandemente da rispettarsi, è certamente l'organizzazione delle forze militari dello Stato. Ora si vorrebbe andare proprio all'altra estremità della curva. Prima gli organici erano in balia del Potere esecutivo, adesso si vorrebbe che tutto si facesse per legge speciale, fino le modificazioni minori, fino le minime, fino le assimilazioni! Io non potrei accettare questo radicale passaggio, che sarebbe nuovo nella nostra legislazione. Ne comprendo le ragioni e ne capisco fino a un certo punto l'utilità; ma io sono sempre dominato dal pensiero di vedere se sia probabile che queste abitudini, ormai accettate comunemente nel nostro regime costituzionale, siano abbandonate, e se è sperabile che si entri nel sistema delle leggi speciali, assolute, rigorose per ogni organico e per ogni sua modificazione. E se, come è probabile, non otterremo ciò, non correremo noi pericolo di veder respinta questa modificazione, che già è stata argomento di lunga discussione? L'Ufficio Centrale e il Senato ben ricordano che solamente dopo lunga discussione fu accettato che le nostre Amministrazioni non possano essere modificate altrimenti che cogli organici annessi alla legge del bilancio.

Mi pare che veramente, pensandoci bene, non si possa andare più in là.

Invero, tutte quante le nostre Amministrazioni sono forse oggi talmente studiate nel loro minuto organismo, che l'esperienza non possa suggerire nulla che valga a migliorarle di anno in anno? A me pare di no.

Pur troppo le nostre Amministrazioni hanno ancora bisogno di molte riforme prima di raggiungere quella perfezione che deve essere nel desiderio di tutti. E non bisogna dissimularcelo: la breve durata dei Ministeri, la cui vita media, se facciamo bene i conti dalla costituzione del Regno d'Italia in poi, io credo non superi di molto i dodici o quindici mesi, non è

fatta per dare a chi è alla testa dell'Amministrazione dello Stato una sufficiente esperienza e la minuta informazione degli affari e di ciò che è necessario perchè l'Amministrazione possa regolarmente funzionare, perchè il lavoro sia ben distribuito a seconda delle capacità, in modo che i servizi pubblici siano bene condotti e che le popolazioni siano soddisfatte.

Purtroppo l'Amministrazione lascia ancora qualche cosa a desiderare.

Lasciamo adunque che questo sistema, che ormai è accettato, resti per qualche tempo ancora, lasciamo, cioè, che in occasione del bilancio il frutto dell'esperienza venga tradotto in atto dai Ministri dinanzi al Parlamento, e che questo ne giudichi in tale occasione, cioè quando, esaminando i bilanci di prima previsione, si tratta di stanziare i fondi che occorran per le modificazioni più o meno importanti dei nuovi organici.

Io mi limito a queste brevi osservazioni, e prego il Senato e l'Ufficio Centrale di tener presente il desiderio comune, di dare al paese non dirò una legge perfetta, ma una legge buona sullo stato degli impiegati.

Per queste principali considerazioni, io di nuovo prego e l'Ufficio Centrale ed il Senato di volere accettare l'articolo 2 del disegno di legge quale fu presentato dal Ministero e approvato dalla Camera elettiva.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. A me sembra che, a rigore di termini, un progetto di legge votato dall'altro ramo del Parlamento, noi non l'abbiamo, giacchè fu votato in altra Legislatura; parmi quindi che l'argomento che consiste nel dire «fate meno variazioni che potete per arrivare più sollecitamente ad avere una legge», nel caso nostro abbia un valore assai limitato, seppure ne ha.

Io lascio al Relatore di sostenere quella parte aggiunta all'articolo 3, che riguarda le assimilazioni. A me sia permesso dire qualche cosa intorno all'approvazione delle variazioni ai ruoli organici, che io propongo doversi fare per legge, nel che ho il piacere ed il conforto di trovarmi d'accordo coll'Ufficio Centrale. Ho anche il conforto maggiore, che l'onorevole Presidente del Consiglio mi è parso riconoscere, che in teoria il sistema da me propugnato sa-

rebbe un perfezionamento, un nuovo passo verso la più corretta pratica del sistema parlamentare.

Ora, se così è, perchè vogliamo abbandonare e scartare addirittura questa, che è una garanzia non meno pel Governo, che per il Parlamento e per g'impiegati?

Mi spiegherò in brevissime parole.

L'onorevole signor Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, parlando di quei Ministri che non hanno abbastanza esperienza, abbastanza cognizione della necessità e delle esigenze della pubblica amministrazione, non ha potuto parlare di sè medesimo; giacchè egli ne ha in larga copia, non solo pel suo Ministero, ma per tutti i Ministeri, ai quali egli presiede.

Le variazioni agli organici occorrono troppo di frequente, si dice. Ma appunto per ciò io credeva che l'onorevole Ministro dovesse essere grato a chi propone una disposizione, la quale libera il Governo e i singoli Ministri da pressioni alle quali essi non sanno resistere.

Quasi tutte le riforme di organici hanno cause piccolissime. Il signor Ministro dell'Interno è stato sempre troppo in alto nelle pubbliche amministrazioni e non ha visto le piccole cause, che fanno dar fuori questi progetti con rapide ed inaudite successioni.

Così io potrei citargli l'esempio di un Ministero nel quale fu soppresso un capo divisione... Trattandosi di cose molto piane, non posso volare alla sublimità dei principî, e mi tocca parlare di casi pratici, che possono sembrare meschini.

Come diceva dunque, fu soppresso un posto di capo divisione, perchè si disse che v'era la necessità di avere due capi sezione di più: il vero è che due segretari non volevano aspettare la promozione. Fatta la soppressione del posto di capo divisione, un povero impiegato si trovò senza posto, e dovette cadere in disponibilità e prima del tempo abbandonare l'Amministrazione dello Stato; ma ricadde sul bilancio dello Stato, come pensionato.

I due segretari furono promossi; ma dopo questo, che cosa successe? Fra i capi sezione ve ne erano due di troppo; e questi desideravano di passare avanti; onde avvenne che in quello stesso Ministero, prima che fossero passati due

anni, si soppressero i due posti di capo sezione e si restituì il posto di capo divisione, soppresso poco prima, ed anzi se ne aggiunse un altro.

Onorevole signor Ministro, creda che non invento questo caso; se taluno si prendesse la briga di trovare le ragioni intime di parecchi mutamenti organici, vedrebbe che con ciò potrebbe offrire pascolo piuttosto all'ilarità, che a serie considerazioni.

Ora, è bene che il Ministro si trovi esposto a questi artifici? Non mai. Per fare un atto sì importante, come è la modificazione di un organico, che non dovrebbe essere mai determinata se non per una ragione assoluta di pubblico servizio, è bene che un Ministro possa esservi trascinato per qualche soddisfazione personale? Vorrei, per esempio, sapere se alcuno potesse addurmi una ragione proprio convincente, una ragione attinente al buon andamento dei pubblici servizi, per cui si dovette (non faccio una ipotesi, giacchè è avvenuto anche questo caso) nell'organico del Ministero delle finanze fare un decreto per sopprimere due intendenti con lo stipendio di 5000 lire, e crearne due altri con lo stipendio di 6000.

Da parecchi anni non appartengo all'altro ramo del Parlamento, e non posso dire se gli organici uniti, come ricordava l'onorevole Presidente del Consiglio, al bilancio di prima previsione, siano materia di seri studi nella Camera dei Deputati; ma debbo ritenere che sia così.

Se non che, signor Ministro - nella condizione in cui sono portati i bilanci al Senato - si può proprio dire che il Senato vi possa portare maturo esame; che possa far sentire la sua opinione; che possa esercitare il suo diritto di repulsa o di emendamento, quando la variazione di un organico si presenta insieme col bilancio di prima previsione?

Le finzioni costituzionali sono quello che volete; ma la realtà dei fatti è questa. Se voi porterete la variazione degli organici in via di allegato al bilancio di prima previsione, annullerete intorno a questo argomento il voto razionale e meditato del Senato, il quale, quando ha dinanzi i bilanci, ubbidisce a delle necessità di ordine pubblico, che non gli permettono di discutere una variazione di organico, anche quando la reputasse inconsulta e non necessaria, o dannosa e mal rispondente all'econo-

mia ed al buon andamento della pubblica amministrazione.

Quindi io vorrei sperare che l'onorevole signor Ministro, il quale ha mostrato in tante cose molto, anzi ammirabile, coraggio, anche in questa si risolvesse d' accettare un emendamento, il quale, se dapprima può arrecare qualche incomodità, ci avvicinerrebbe, secondo la sua stessa opinione, ad un più alto e perfetto ideale di parlamentarismo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Il signor Ministro dell'Interno ci ha esposte ragioni di molto peso, le quali, a parer suo, dovrebbero persuadere l'Ufficio Centrale a non insistere sopra la modificazione che ha proposto. Desideroso - e ciò torna a suo grande elogio - di mantenere l'integrità del Potere esecutivo, di cui è depositario, non vorrebbe inceppata soverchiamente l'azione del medesimo. Ed egli ci ha fatto la genesi del modo col quale è venuta sviluppandosi davanti all'altra Camera la procedura seguita per l'approvazione degli organici. La questione è stata da noi molto seriamente ed attentamente studiata, e le nostre conclusioni sono trascritte nello schema che ho avuto l'onore di mandare alla Presidenza. Queste conclusioni sono appoggiate a gravi ragioni tanto d'ordine amministrativo, quanto di ordine politico e costituzionale. Noi facciamo una legge che ha per iscopo di dare allo stato degl'impiegati le maggiori guarentigie possibili di sicurezza e di stabilità. Con questa legge si vuole dare soddisfazione non solamente ad un interesse proprio della numerosa classe degli amministratori, ma anche all'interesse generale degli amministrati, i quali, forse esagerando certi mali, si sono formati il convincimento che l'irrequietezza cagionata dalla mutabilità eccessiva degli organici in tutte le nostre Amministrazioni, si traduca finalmente in sperpero di forze ed in meno proficuo lavoro degli impiegati.

Un altro convincimento si è pure andato formando. L'on. Finali ne ha parlato, e ne ha parlato in termini forse un poco troppo spinti; ma questo convincimento esiste, ed è che la variazione degli organici si presta meravigliosamente a tutte quelle combinazioni mercè le quali alcuni impiegati progrediscono rapida-

mente nelle carriere, altri rimangono immobili.

E si sarebbe in gravissimo errore se si credesse che, in mezzo a tutto questo, non ne soffra la nostra finanza; poichè, anche quando la somma iscritta nel bilancio resta la medesima, è un'altra somma che cresce e non vi si vede, ed è quella delle pensioni.

Nei rimaneggiamenti dei quali parliamo, vi è sempre chi va a riposo.

Come si spiegherebbe altrimenti, che in certe Amministrazioni le variazioni degli organici potevansi dire annuali?

Toglierò gli esempi non da casi particolari, ma da un documento ufficiale che noi dobbiamo al Ministero delle Finanze.

È l'allegato al disegno di legge del bilancio definitivo di previsione per il 1881.

Alla prima pagina si leggono queste parole:

« Gli organici del Ministero delle Finanze vennero per bene diciotto volte ritoccati e modificati nel periodo dal 1859 al 9 gennaio 1876.

« Quelli della Intendenza di Finanza, istituiti nel settembre 1869, vennero successivamente rimaneggiati per ben 6 volte nel breve periodo di 6 anni ».

Mi pare di non avere esagerato dicendo che gli organici si toccano annualmente. Se volessi fare la storia di altri Ministeri, se ne avessi sufficienti notizie pratiche, forse andrei in conclusioni non molto diverse. E mi pare proprio qui il caso di dire: getti la prima pietra colui che non ha colpa!

Notate bene però, onorevoli Colleghi, che di questa colpa è giusto il ripetere ciò che ha già detto l'onorevole Finali, che la minor parte è quella che ricade sopra i signori Ministri. È in questa elasticità degli organici che si aguzzano le piccole arti e gli ingegnosi trovati della gente burocratica.

E i signori Ministri che - come disse egregiamente il Presidente del Consiglio - anche per la breve durata dei Ministeri, non sempre hanno il tempo di rendersi personalmente conto del modo con cui camminino gli uffizi, hanno però molte volte l'occasione di accorgersi che non tutte le cose del loro dicastero vanno come dovrebbero andare.

Allora facilmente si lasciano persuadere che qualche cosa c'è da fare, e che il vizio da correggere sta negli organici. Fra gli impiegati,

appena si sa che il Ministro pensa all'organico, nascono le speranze, nascono le sfiducie, si mettono in giuoco le raccomandazioni. E qui vengo ancora nelle idee espresse or ora dall'onorevole Presidente del Consiglio, non esitando a dire che, se faremo una buona legge, noi toglieremo ai signori Ministri una gran parte delle loro noie piccole, ma quotidiane...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Una frazioncina.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*... Intanto quello che c'è di serio è che, in questa irrequietezza del personale, ne va di mezzo l'efficacia del lavoro. Ed anche coloro ai quali spetterebbe di opporre un argine a questi rimaneggiamenti, voglio parlare dei capi di servizio nei gradi superiori, sono moltissime volte condotti ad affrettare il mutamento per aver almeno il beneficio di una sosta che peraltro si sa digià non dover essere di lunga durata.

Queste cose si sanno, si dicono, si ripetono ed hanno provocato una reazione salutare.

Il Parlamento ha voluto richiamare a sè questa materia. E nella lotta, impegnata da quasi vent'anni, il Parlamento ha vinto.

Gli annali della Camera dei Deputati ci fanno la storia di questa vittoria.

Oggi non mi pare proprio più che sia questione da discutere, se sia materia del Potere legislativo, o del Potere esecutivo, lo stabilire gli organici. I voti delle nostre Camere hanno deciso la causa in favore del Potere legislativo. Se noi, in Senato, riapriremo la discussione sopra questo punto e qui dovesse prevalere l'opinione che il mutare gli organici non spetta al Potere legislativo, correremmo certo pericolo di andare ad imbatterci contro la volontà della Camera dei Deputati. Sento bene che mi si dice - e l'onorevole Presidente del Consiglio lo ha già detto e probabilmente lo ripeterà: - « Voi volete di più, non vi contentate di quello che è stato deciso dalla Camera; voi volete più radicali riforme; non vi basta quello che è passato già nelle nostre consuetudini; voi andate più in là chiedendo che anche la più piccola variazione degli organici debba essere presentata per legge speciale ».

Io credo che per intendersi bisogna parlare molto chiaro. La presentazione degli organici come allegati ai bilanci (notiamo bene che il progetto ministeriale, non dice *allegato alla*

legge del Bilancio) ha un carattere suo proprio; è poco più che una comunicazione informativa che si fa al Parlamento, una specie di compromesso fra l'antico sistema - quello in cui il Potere esecutivo poteva far tutto - e l'altro sistema che i voti successivi del Parlamento hanno fatto prevalere, e per effetto del quale la materia degli organici è stata riservata al Potere legislativo.

Allorchè nel 1877 un progetto di legge analogo a quello che ora noi stiamo discutendo, è stato esaminato dalla Camera dei Deputati, questa questione non è sfuggita alla Commissione parlamentare che si pronunziò nel senso della necessità della presentazione degli organici con leggi speciali.

Ecco in quali termini si ebbe allora a pronunziare il Relatore della Commissione della Camera elettiva.

« Il progetto ministeriale stabilisce che al grado, alle classi, agli stipendi degli impiegati si possa provvedere o con leggi speciali, o con gli organici allegati ai Bilanci. Sebbene si comprenda di leggieri che quest'ultimo modo si vuole adottato per abbreviare inutili e lunghe forme procedurali e non si dubiti punto della diligenza e della sagacia, colla quale la Commissione a ciò deputata, esamina e i bilanci e gli organici a quelli annessi ed allegati, pure sorsero obiezioni.

« Un onorevole membro della Giunta affacciò la convenienza di sopprimere l'ultima parte dell'articolo per timore che mancando alla Commissione il tempo conveniente, quell'esame non sia fatto sempre come dovrebbe e sia insufficiente la discussione. La Giunta, compresa dell'assennatezza di quelle osservazioni, e anche perchè, generalmente parlando, le proposte contenute negli allegati al bilancio vengono fatte con assai minore ponderazione e prudenza di quelle che si presentano alla Camera, ne ammise a maggioranza la soppressione ».

È vero che le ragioni addotte dalla Giunta della Camera dei Deputati, almeno in parte, non potrebbero essere discusse nella nostra Assemblea. Forse la più importante di quelle che ho letto, riguarda la procedura interna della Camera dei Deputati e la estensione dei poteri della Commissione Generale del bilancio. Questo non è terreno nostro; ed io non

intendo nè punto nè poco di invaderlo. Ma una ragione nostra l'abbiamo anche noi, e l'ha già adottata l'onorevole Finali. Essa si attiene al regolare funzionamento ed al rispetto reciproco dei Poteri costituzionali. Ne parla la nostra Relazione in termini che forse si ricorderanno. Ma ad ogni modo li rileggerò per dare alla delicatissima materia una forma più esatta. Noi abbiamo detto che « qualora si ammettesse che con una legge del bilancio si possano modificare gli organici delle Amministrazioni, il Senato si vedrebbe inceppato nell'esame di provvedimenti di ordine amministrativo da quelle considerazioni che la retta pratica [del regime costituzionale suggerisce di rispettare nell'approvazione delle leggi di finanza. ».

« Una così grave questione », disse la vostra Giunta, « primeggia sopra ogni altra ». E qui acconsentite che io aggiunga che una siffatta questione, a parer mio, basta sia enunciata perchè debba essere risolta nel senso della pienezza della facoltà che il Senato deve conservare, di esaminare, modificare, ed anche respingere gli organici.

Siccome questa facoltà potrebbe essere dalla retta pratica costituzionale messa in dubbio se gli organici sono allegati ai bilanci, così io non posso a meno di insistere sopra l'emendamento che l'Ufficio Centrale ha presentato.

Qui si tratta, come ho detto, di fare una legge che dia stabilità all'Amministrazione di tutelare seriamente ed efficacemente lo stato degli impiegati civili.

Un'altra considerazione mi si para innanzi, e mi è suggerita da una disposizione la quale si trova per la prima volta nel progetto di legge e non si trovava in quello del 1877.

La disposizione nuova è quella dell'art. 4 dell'attuale progetto; disposizione molto grave che dà larghi poteri ai Ministri nei casi di trasferimento dell'impiegato da una carriera ad un'altra. Questi poteri in un provvedimento che già per sè medesimo potrebbe a non pochi sembrare eccessivo, vogliono essere moderati da guarentigie che il vostro Ufficio Centrale ha, con i suoi emendamenti, determinate, e fra le quali emerge certamente questa, che debbano stabilirsi per legge le assimilazioni di gradi che sono la base stessa dei possibili trasferimenti di carriera.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale non potrebbe ritirare il suo emendamento.

È vero che - come ci ricordò l'onorevole Presidente del Consiglio - la Camera non ha mantenuto, nella sua votazione del 1877, la proposta della sua Commissione; ma davanti alla Camera non furono svolte allora le ragioni più specialmente proprie al Senato, per le quali, a parer nostro, l'emendamento deve essere mantenuto.

Io credo quindi per queste ragioni di non poter consentire nella domanda che ci è stata fatta, di ritirare l'emendamento proposto agli articoli 2 e 3.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio.* Io mi permetterò di fare alcune brevi osservazioni per vedere d'indurre il Senato a respingere la proposta dell'Ufficio Centrale.

Il Relatore ha detto che la questione intorno alla competenza per la formazione degli organici è una questione risolta.

È vero, ma è ultimamente risolta, e risolta in un dato modo. Ora, dopo questa prima risoluzione, che viene dopo 20 anni dacchè esiste il Regno d'Italia, ecco che in occasione di questa legge sorge una seconda risoluzione più radicale.

Ma è troppo, o Signori! Ogni variazione di organico, anche minima, richiederebbe una legge speciale! Dio buono! E a che riduciamo la responsabilità ministeriale, se leghiamo le mani al Potere esecutivo con vincoli così stretti che anche le minime variazioni d'organico debbano formare oggetto di legge speciale? Non sarebbe il caso di dire: « *plurimae leges, pessima respublica?* »

L'onorevole Finali e l'onorevole Relatore hanno citato gli esempi di molteplici variazioni degli organici; l'onorevole Relatore ha citato un brano della Relazione che precede un documento presentato ultimamente, credo anzi nel 1880...

Senatore TORNIELLI, *Relatore.* Nel 1881.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio...* quando appunto il Potere legislativo ha risolto in un determinato modo la questione degli organici.

Anzi tutto la risoluzione, mi si permetta di dirlo, è ancora molto disputabile: ho citato gli esempi del Belgio e della Francia. Noi non vogliamo domandare troppo, perchè potrebbe forse avvenire, e già non ne mancarono i sintomi, che prevalesse un sistema più largo e si decidesse di accordare al Potere esecutivo, che è responsabile della pubblica amministrazione dinanzi al paese, la compilazione e la variazione degli organici.

Il mio parere adunque sarebbe di accettare questa giurisprudenza negli utili, come dicono i curiali, per non metterla in pericolo volendone esagerare la portata. Le variazioni organiche che si succedettero nel passato, appartengono alla storia antica. Non c'era ancora la giurisprudenza che presentemente è adottata.

L'onor. Relatore ha citato le variazioni dal 1859 al 1866 nell'amministrazione finanziaria e quelle dal 1869 in poi nella stessa amministrazione; ma l'onor. Relatore sa meglio di me che non era possibile non modificare gli organici annualmente, quando ogni anno vi erano nuove leggi d'imposta, nuovi ordinamenti, quando tutte le facoltà finanziarie del paese erano in completa trasformazione! Sfido io, a non variare allora gli organici! era lo stesso che camminare tagliandosi le gambe.

Gli esempi citati non fanno al caso nostro. Noi abbiamo un'era nuova, quella in cui è stata stabilita la giurisprudenza, che gli organici si variano colla legge dei bilanci. Sappiamo in che modo si fanno queste variazioni e che significano questi allegati al bilancio. Sono comunicazioni quasi ufficiose che si fanno alla Camera? No, onorevole Relatore.

È ammesso nella giurisprudenza parlamentare che, all'infuori dell'occasione in cui si discute il bilancio di definitiva previsione, il Potere esecutivo non ha facoltà di variare gli organici comunicati alla Camera; e la Corte de' Conti non registra i decreti che fossero stati fatti variando l'organico comunicato alla Camera come allegato al bilancio di prima previsione. Su ciò mi rimetto all'onor. Presidente Caccia, il quale in questa materia può fare una testimonianza irrefragabile.

Non è poca pertanto la strada che si è fatta; perchè vogliamo andare all'estremo confine, onorevole Relatore?

Riposiamoci un momento in questa giurisprudenza; vediamone l'esperienza.

Si dice: « Il bilancio arriva in condizioni tali che non si può discutere, e quando ragioni superiori vietano al Senato di fare una profonda discussione sull'organico; e però, nel fatto, questo suo diritto incontestabile viene a sfumare, per le condizioni stesse delle cose nelle quali si trova il Senato quando viene in discussione il bilancio preventivo e l'annesso organico! »

Ma questo inconveniente non è imputabile nè all'Amministrazione attuale, nè a nessun'altra Amministrazione, ma bensì al sistema del doppio bilancio.

Dovendosi presentare il primo bilancio in fine di novembre, e volendo la legge che sia approvato prima della fine dell'anno, il tempo riesce tanto ristretto, che torna difficile che il Senatore possa farne un profondo esame, sebbene vi sia qui tanta copia di sapienza e di esperienza che l'esame del bilancio può essere fatto rapidissimamente, nel breve tempo assegnato dalla legge. Nondimeno, se fosse presentato un organico difettoso e tale da rivelare quelle pressioni, quegli atti di favoritismo, quelle concessioni alle quali i Ministri, come fu detto, sono trascinati dalle arti della burocrazia, il Senato non mancherebbe di censurarlo.

Del resto, credano pure l'onorevole Senatore Finali ed il Relatore, che le pressioni e le arti della burocrazia sono altre e di altro genere, e non versano sopra l'organico; tanto più se pensino quale influenza possono avere sull'animo del Ministro gl'impiegati inferiori. E c'è poi un rimedio anche per questo stato di cose.

È noto che fu presentata alla Camera dei Deputati una proposta di riforma della legge di contabilità, ispirata principalmente al desiderio che i due rami del Parlamento abbiano maggiore larghezza per esaminare il bilancio.

L'inconveniente lamentato adunque cesserà, poichè io non dubito che il disegno di legge presentato dall'egregio Collega il Ministro delle Finanze sarà presto approvato dai due rami del Parlamento.

La presente discussione pertanto si riduce a questo, che gli organici finora sono approvati colla legge del bilancio, e che per l'avvenire si vuole una legge speciale.

Io dico che la differenza è piccola e non vale la pena di una mutazione, perchè, il Senato e l'Ufficio Centrale lo avranno certamente avvertito, è difficilissimo che i corpi costituiti quando hanno dato un voto in un senso, come il voto dato dalla Camera sull'articolo che discutiamo, è difficilissimo che ritornino indietro; e il caso è singolarmente da temere in materia di organici per la quale già si è fatto quella lunga strada che io ho indicato, e per la quale i pericoli, se non sono interamente eliminati, sono ora di molto diminuiti.

Quindi io rinnovo la preghiera all'Ufficio Centrale e al Senato di non approvare le proposte di emendamento, e di adottare l'articolo come fu presentato dal Ministero, il quale, lo ripeto, non può assolutamente accettare la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Io non vorrei che aggiungere una semplice osservazione per richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità della disposizione che ci viene proposta dall'Ufficio Centrale.

Io comprendo benissimo il desiderio dell'Ufficio Centrale d'imprimere una certa stabilità agli ordinamenti amministrativi e di sottrarli, per così dire, alla mutabilità del pensiero ministeriale; ma in questa via io credo che bisogna procedere abbastanza guardinghi, perchè da un lato i bisogni dell'Amministrazione sono molto vari, e dall'altro lato vediamo che gli organismi stessi dell'Amministrazione non hanno tutti la stessa importanza. Ve ne sono di quelli i quali formano i cardini essenziali dell'Amministrazione, e ve ne hanno degli altri i quali hanno una importanza che si può dire secondaria.

Io non vorrei irrigidire, per così dire, l'Amministrazione entro forme che diventassero assolutamente invariabili. Io sono uno di quelli che credono che nel nostro organismo amministrativo abbisognino molte e radicali riforme. Ebbene, io credo anche che queste molte e radicali riforme non possano essere operate se non per azione concorde ed armonica tra il Potere legislativo ed il Potere esecutivo.

Bisogna che il Potere legislativo tracci alcuni principi, alcune norme nelle leggi fondamentali dello Stato e determini quale è l'indirizzo

che deve essere dato all'ordinamento amministrativo; ma bisogna che d'altra parte il Potere legislativo lasci al Potere esecutivo - il quale, per immediato contatto, ha il sentimento più definito dei bisogni dell'Amministrazione - tanta libertà d'azione, quanta è necessaria per raggiungere il bene che egli vede davanti a sé.

Ora, io temo davvero che, se ogni mutazione, sia pur giustificata, la vogliamo subordinare all'attuazione di una legge speciale, (nè tutti sappiamo quanto sia difficile il condurre in porto queste leggi speciali, la cui importanza pur troppo non è sempre egualmente apprezzata dai corpi politici) temo che corriamo grandemente pericolo di irrigidire la nostra Amministrazione, d'impedire, col desiderio di restringere l'arbitrio ministeriale, anche quelle utili riforme che meglio si possono operare dal Potere esecutivo.

La questione è di una grave importanza, e però volevo richiamarvi sopra l'attenzione del Senato.

Si è parlato dall'onorevole Ministro dell'Interno della legge sulla contabilità dello Stato. Ora, io credo che in alcune disposizioni essenziali di questa legge vi possa essere la radice di serie riforme per discutere, per distribuire diversamente l'azione degli organi esecutivi dell'Amministrazione.

Questa opera di riforma, secondo me, dovrebbe essere la conseguenza del mutamento di alcune massime nelle quali è la causa di quell'accentramento assoluto, che ci domina e molto nuoce allo sviluppo della nostra vita economica e politica.

Ebbene, se voi modificate alcuni principi essenziali di questa legge o di altra legge organica dello Stato, dovete in seguito con una serie di leggi speciali, col concorso del Parlamento, attuare tutti gli svolgimenti delle nuove massime.

Credetelo pure, l'opera sarà lunga, difficile e forse impossibile.

Io ripeto ancora questo che è l'unico concetto che ho voluto esprimere. Per desiderio di restringere, per circoscrivere l'arbitrio ministeriale, si badi bene di non irrigidire in forme invariabili il nostro sistema amministrativo e di non rendere impossibili quelle riforme che solo col concorso anche di certe facoltà date al Potere esecutivo potranno essere compiute.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tornielli.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Sarò brevissimo su questo punto perchè mi pare che le ragioni delle due parti sieno oramai state esposte.

L'onorevole Allievi porta la questione sopra un terreno largo. Per lui, quasi quasi gli organici non dovrebbero essere materia di legislazione. L'on. Presidente del Consiglio invece ci dice: badate che si tratta quasi di una cosa di pura forma, si tratta di fare approvare gli organici con la legge del bilancio, oppure di farli approvare con una legge speciale. Non avendo io potuto consultare i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, non saprei esattamente se essi intendano che sia da mantenere l'emendamento nostro quale fu presentato. Ad ogni modo noi ci sottometeremo alla prova del voto.

Quando però questo voto non ci dovesse essere favorevole, noi, o almeno io ed alcuni membri dell'Ufficio Centrale proporremo al sig. Presidente del Consiglio di accettare che almeno l'articolo secondo venga lievemente modificato.

Ho già detto poco innanzi e fatto notare al Senato che l'articolo secondo non parla affatto della legge del bilancio. Esso dice che gli organici saranno *allegati ai bilanci*. Quindi ne viene che se gli organici sono proprio un allegato del bilancio, il Senato dovrà, per toccare ad un organico, respingere il bilancio, ciò che costituzionalmente, a mio avviso almeno, il Senato non è in facoltà di fare.

Quindi proporrei, subordinatamente all'opinione di quelli dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, che non ho potuto consultare, che almeno si dicesse così:

« I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti per legge speciale o cogli organici da approvarsi con la legge del bilancio ».

Così avremmo gli organici annessi alla legge del bilancio, ma che non faranno parte integrante del bilancio.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io non posso accettare questa proposta; sono questioni di forma, ma sono questioni che implicano pure la sostanza.

Come si vuole che alla legge del bilancio si aggiungano alcuni articoli di legge speciali

nei quali si dica: « Sarà approvato il tale o tal'altro organico », e che quindi si possa respingere l'articolo della legge del bilancio che riguarda gli organici e approvare il resto?

Ma la legge allora dovrebbe tornare all'altro ramo del Parlamento.

E vi ha di più. Io ho già dichiarato che questi organici, una volta uniti alla legge del bilancio, sono intangibili e che, secondo la giurisprudenza attuale, la Corte dei Conti non registrerebbe alcuna variazione fatta dal Potere esecutivo.

Questa è la giurisprudenza adottata presentemente, ed io non vorrei in verità dipartirmene.

E mi sia lecito inoltre osservare che se veramente in uno di questi organici vi fosse qualche cosa di abbastanza grave da meritare l'attenzione di questo alto Consesso, se ne potrebbe fare argomento di un'interpellanza al Ministero.

Forse che non vi sarebbe modo di ottenere dal Senato un esame speciale di un organico, anche dopo che il bilancio fosse già stato approvato?

Non si potrebbe costringere il Ministro, con una discussione fatta in quest'Aula, a prendere impegno di modificare gli organici secondo le più rette dottrine che fossero approvate da questo Consesso?

E il Ministero dovrebbe assumere tale impegno, a meno che non amasse meglio di prendere il suo comodo e di rientrare nella vita privata.

Non mancano dunque costituzionalmente i mezzi per costringere il Potere esecutivo a camminare nella via diretta; e mi pare che ogni altro spediente turberebbe lo stato di cose attuale e, secondo me, sarebbe una tale variazione da mettere forse in pericolo l'intero disegno di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. La questione che si è sollevata relativamente a quest'articolo è di tale gravità che non può essere oggi facilmente risolta.

Per decidere circa il partito definitivo da

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1882

prendere, l'Ufficio Centrale avrà bisogno di adunarsi.

Quindi io proporrei, se il signor Ministro consente, di sospendere la votazione degli articoli 2° e 3° perchè si trovano congiunti l'uno coll'altro e di procedere oltre, acciocchè io possa consultare l'Ufficio Centrale. Così potrò, in altra tornata, presentare al Senato non l'opinione del solo Relatore, ma l'opinione dell'Ufficio stesso.

PRESIDENTE. È fatta proposta di sospendere la ulteriore discussione e la votazione sugli articoli 2° e 3° perchè l'Ufficio Centrale prenda sovr'essi i suoi definitivi concerti.

Se non c'è opposizione, la sospensione s'intende accordata.

(È accordata).

Si passa all'articolo 4.

Art. 4.

Nelle Amministrazioni aventi unità di ruolo, ogni impiegato dovrà accettare il suo trasferimento, se i bisogni del servizio lo richiedano, ad un altro impiego, il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli dell'impiego che occupa.

Al trasferimento d'impiego di cui in quest'articolo si applicano le norme indicate nell'articolo 28 per le traslocazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 4.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale che, come dissi, si è occupato dell'esame di tutti gli emendamenti dell'onor. Finali, ha portato la sua attenzione anche sopra quello che figurerebbe all'art. 18, ed ha trovato che una parte di quell'emendamento si sarebbe meglio riferita all'art. 4.

Accettandone quindi il concetto, con qualche modificazione di forma, proporrebbe che fra i due comma dell'art. 4 s'inserissero queste parole: « Nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico ancorchè proprio ad un grado superiore al suo ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io ringrazio l'Ufficio Centrale dell'accoglienza che ha fatto ad una parte dell'emendamento da me proposto all'art. 18. Ne rimane una seconda, alla quale non ho bene inteso quale accoglienza l'Ufficio Centrale intenda fare.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Ne ripareremo all'art. 18.

Senatore FINALI. Ne la ringrazio.

PRESIDENTE. Dunque io leggo l'articolo 4 come è stato proposto ora dall'Ufficio Centrale.

« Nelle Amministrazioni aventi unità di ruolo, ogni impiegato dovrà accettare il suo trasferimento, se i bisogni del servizio lo richiedono, ad un altro impiego, il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli dell'impiego che occupa.

« Nessun impiegato può ricusare d'adempiere temporaneamente l'incarico ancorchè proprio ad un grado superiore al suo.

« Al trasferimento d'impiego, di cui in questo articolo, si applicano le norme indicate nell'articolo 28 per le traslocazioni ».

Il Ministro dell'Interno accetta?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in discussione quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 5.

Gli impiegati civili dello Stato sono nominati secondo le leggi e gli ordinamenti organici di ciascun'Amministrazione. Il grado è inseparabile dall'impiego.

Però agli impiegati posti a riposo con diritto alla pensione può, ad onorificenza, mantenersi il grado, o concedersi quello immediatamente superiore.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

Lo stato d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di professioni, arti o mestieri.

È pure interdetto all'impiegato di assumere qualità di consigliere di amministrazione o di sorveglianza od altro qualsiasi ufficio, sia o non sia retribuito, in Società commerciali ed industriali.

Il primo capoverso di questo articolo non si applica agli insegnanti, salve le disposizioni speciali delle leggi e regolamenti relativi alla pubblica istruzione.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Ho chiesto la parola per fare una osservazione di pura forma su questo articolo.

L'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale riguardo agli insegnanti è ragionevolissima. Mi pare però che essa non sia al suo posto, e che troverebbe invece sede più opportuna in quella parte del disegno di legge che riguarda le eccezioni.

Quindi, quando saremo all'articolo dove è detto quali sono le eccezioni, allora sarà il caso di dire che le disposizioni dell'articolo sesto non riguardano gli insegnanti, salvo le leggi e i regolamenti relativi alla pubblica istruzione.

Il primo capoverso di questo articolo ha una forma singolare. Sarebbe meglio, secondo me, dire: « Lo stato d'impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di professioni, arti o mestieri, salvo si tratti d'insegnanti per i quali rimangono salve le disposizioni speciali delle leggi e regolamenti relativi alla pubblica istruzione ».

Ma, ripeto, sarebbe stato meglio staccare quest'ultima parte dell'articolo, e farne una disposizione speciale, ponendola in quell'articolo dove si parla delle eccezioni, voglio dire all'articolo 68.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio Centrale se aderisce al trasferimento dell'ultima parte dell'articolo, secondochè propone il signor Ministro dell'Interno.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Siccome si tratta di una pura questione di forma, l'Ufficio Centrale non si oppone al proposto trasferimento.

PRESIDENTE. Adunque pongo ai voti soltanto i due primi comma dell'art. 6.

« Lo stato d'impiegato civile è incompati-

bile con l'esercizio di professioni, arti o mestieri.

« È pure interdetto all'impiegato di assumere qualità di consigliere di amministrazione o di sorveglianza od altro qualsiasi ufficio, sia o non sia retribuito, in Società commerciali ed industriali ».

Chi intende di approvare quest'art. 6, così modificato, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio.

(Approvato).

Art. 8.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; e a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

(Approvato).

Art. 9.

La qualità d'impiegato civile si perde:

- Per la perdita della cittadinanza;
- Per dimissione volontaria;
- Per dispensa dal servizio;
- Per collocamento a riposo;
- Per revocazione;
- Per destituzione.

(Approvato).

TITOLO II.

Dei Consigli di Amministrazione e di Disciplina.

Art. 10.

Presso l'Amministrazione centrale sarà stabilito un Consiglio avente attribuzioni di amministrazione e di disciplina per gli alti funzionari indicati nel primo capoverso del seguente articolo, e presso ciascun Ministero

saranno creati Consigli amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questi Consigli saranno nominati al principio di ogni anno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io non potrei accettare tali e quali gli articoli 10 e 11 che si riferiscono alla formazione dei Consigli di amministrazione e di disciplina. Vi sono variazioni abbastanza radicali tra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale. Siccome però io desidero andare d'accordo coll'Ufficio Centrale, così pregherei che si sospendesse la discussione di questo titolo secondo e che si avesse la bontà di fissare un'ora nella quale il Ministro possa intervenire nell'Ufficio Centrale per vedere se sia possibile un accordo. Diversamente si ventilerà la causa davanti al Senato, il quale pronunzierà.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di consentire al rinvio che ha proposto l'onor. Ministro.

PRESIDENTE. È proposta la sospensione del titolo II, salvo a prenderlo in esame quando il signor Ministro e la Commissione si saranno messi d'accordo.

Se nessuno fa opposizione, la sospensione del Titolo II è accordata.

TITOLO III.

Dell'ammissione, delle promozioni e delle traslocazioni.

Art. 13.

Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato debbono provare:

di essere cittadini italiani;
di aver compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30;

di aver sempre tenuta condotta regolare.

Il limite massimo di età non è applicabile

all'aspirante che dopo di aver prestato effettivo servizio nell'esercito o nell'armata con il grado di ufficiale, abbia dovuto abbandonare il servizio militare per causa indipendente dalla sua volontà e senza suo demerito. Detto limite non si applica parimenti nel caso contemplato dall'art. 26.

Gli aspiranti ad impieghi di concetto debbono produrre il certificato di avere compiuti con approvazione gli studi presso qualche Università, o presso qualche Istituto d'insegnamento scientifico superiore, secondo che verrà determinato nei regolamenti delle varie Amministrazioni.

Gli aspiranti ad impieghi di ragioneria dovranno produrre il diploma di ragioniere, conseguito in un Istituto d'insegnamento governativo, o pareggiato.

Gli aspiranti alle categorie di ordine, la licenza di ginnasio o di scuola tecnica, o il certificato di aver compiuto la ferma permanente nell'esercito o nella marina col grado di sotto ufficiale.

Oltre alle soprascritte prove gl'impiegati delle tre categorie dovranno sostenere un esame secondo le prescrizioni e i regolamenti da approvarsi con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto per essere ammessi nelle successive vacanze.

Gli aspiranti alle categorie di ordine, sulla esibizione della licenza di ginnasio o di scuola tecnica, potranno ammettersi all'esperimento di che al successivo art. 17.

Per verificare l'idoneità all'accettazione nella categoria di ordine di sott'ufficiali dell'esercito e della marina, saranno stabilite norme speciali nei regolamenti di ciascuna Amministrazione.

I sottufficiali possono essere ammessi sino al 36° anno di età.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 13.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. A questo articolo io ho proposto due emendamenti di non grave momento, dei quali renderò brevemente ragione al Senato, prima di domandare all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale se esso li accetta.

Uno degli emendamenti riguarda la disposizione eccezionale per il limite di età.

Si dice: « Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato debbono avere compiuto i 18 anni e non oltrepassati i 30 ».

Ma opportunamente, a mio avviso, si aggiunge con un emendamento dell'Ufficio Centrale: « Il limite massimo di età non è applicabile all'aspirante che dopo di avere prestato effettivo servizio nell'esercito o nell'armata con il grado di ufficiale, abbia dovuto abbandonare il servizio militare, per causa indipendente dalla sua volontà e senza suo demerito ».

Ora io dico: è giusto che a coloro che servono nell'esercito si usi questo riguardo; cioè, che dopo aver passato molto tempo sotto le armi non si precluda loro la via negli impieghi civili, quando per una cagione qualunque non possano, senza loro demerito, continuare nel servizio militare. Ma non trovo abbastanza ragionevole, nè abbastanza liberale la disposizione finchè sia circoscritta al grado di ufficiale.

È forse minore la benemerenzza che un cittadino acquistò verso la patria, perchè non ha avuto la fortuna di arrivare al grado di ufficiale, e dovette fermarsi al grado di sottufficiale?

È rarissimo, non lo nego, che un sottufficiale possa raccogliere in sè tanti requisiti, da aspirare alla carriera superiore o alla carriera contabile; ma se v'è, se un laureato si è trovato in forza di circostanze diverse, o anche per solo spirito di patriottismo, nella condizione di servire il suo paese nell'esercito o nell'armata col grado di sottufficiale, od anche semplice soldato, perchè gli volete negare un beneficio che date agli ufficiali?

Siccome questa provvida eccezione è fatta in considerazione della qualità del servizio, non del grado in cui è stato esercitato, io pregherei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale di voler acconsentire a sopprimere l'inciso « con il grado di ufficiale ».

Questo è uno degli emendamenti. Ora verrebbe il secondo.

PRESIDENTE. Sarà bene, signor Senatore, che discutiamo ad uno ad uno i suoi emendamenti.

Senatore FINALI. Sta bene; ed aspetterò la risoluzione su questo primo.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio Centrale se

accetta questo emendamento, cioè se consente di sopprimere le parole « con il grado di ufficiale ».

Senatore TORNIELLI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, nel fare quest'aggiunta all'art. 13, ebbe in mira di provvedere ai casi dei quali ha parlato l'onorevole Senatore Finali.

Si era pensato agli ufficiali, perchè essi sogliono avere maggiore coltura e quindi più facilmente avrebbero potuto fare gli esami ai quali si devono pur sempre presentare coloro che aspirano agl'impieghi civili.

Se però accadesse che un militare non ancora giunto al grado di ufficiale si trovasse nel caso contemplato dall'aggiunta dell'Ufficio Centrale, veramente non vi sarebbe ragione per non applicargli lo stesso beneficio. Quindi l'Ufficio Centrale accetta la cancellazione delle parole *con il grado di ufficiale*.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole signor Ministro se accetta la cancellazione delle parole *con il grado di ufficiale*.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha proposto un altro emendamento a quest'articolo.

Senatore FINALI. Sissignore: al paragrafo che segue, ho proposto un emendamento alquanto più grave.

Convieni che io trascorra tutti e tre i paragrafi che riguardano i requisiti per l'ammissione agl'impieghi di concetto, di ragioneria e d'ordine.

Per gl'impiegati di concetto si domanda il certificato di aver compiuti con approvazione gli studî presso qualche Università, o presso qualche Istituto d'insegnamento scientifico superiore.

Prego il Senato a voler notare ciò, per quello che dovrò dire in seguito.

Si domanda, senz'altro, il certificato d'aver compiuto con approvazione gli studî in una Università. Per ottemperare a questo requisito, vale tanto il diploma di giurisprudenza, che forse è quello che nel compilare questo progetto si ebbe in mira, quanto quello di medicina, di matematica, o di filosofia e lettere.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io non cercherò dei medici per fare dei Prefetti.

Senatore FINALI. In qualche caso sì. Secondo

questo articolo, i certificati di avere compiuti con approvazione gli studi presso qualche università valgono tutti egualmente, nè io mi oppongo a questo; l'ho fatto notare al Senato soltanto per una conseguenza che ne voglio trarre.

Siccome poi noi abbiamo non solo l'insegnamento governativo negli istituti superiori, ma lo abbiamo anche nei medi, si dice che, per aspirare ad un impiego di ragioneria, che è la seconda delle categorie d'impiegati civili, basti il diploma di ragioniere conseguito in un istituto tecnico, od in un altro istituto d'insegnamento pareggiato. Questi diplomi di ragioniere si rilasciano comunemente dagli istituti tecnici; ed anzi la via che ora si è aperta a questi allievi ha fatto sì, che in tutti quegli istituti dove sono sezioni di ragioneria, gli scolari addetti a quella sezione vincano col numero loro gli scolari delle altre sezioni, anche quando sono tre o quattro.

Poi si dice che, per gli aspiranti alla categoria d'ordine, fa d'uopo la licenza di ginnasio, o di scuola tecnica.

Ma noi abbiamo un istituto, nell'ordine dei nostri studi il quale viene subito dopo l'università; il liceo.

Al diploma liceale in questo disegno di legge non è dato alcuno specifico valore.

(Dimieghi al banco dell'Ufficio Centrale).

Come no? Il valore è dato al diploma delle università. La mia proposizione è matematicamente vera; me ne appello all'onorevole Senatore Cremona.

Ora, è bensì vero che, virtualmente, i licenziati dal liceo si possono ritenere compresi nella disposizione che riguarda la categoria d'ordine, perchè se nella medesima ammettete colui che abbia la licenza di ginnasio, non avete ragione di negarne l'ingresso a chi abbia la licenza liceale.

Ma questo è poco. Io credo che la licenza liceale meriti una considerazione maggiore, che non sia quella di permettere l'ingresso ad un impiego d'ordine; e me ne appello alla opinione degli uomini più versati in queste materie del pubblico insegnamento, che si trovano presenti. Dicano essi se la licenza liceale sia prova di un grado di coltura superiore a quello, a cui corrisponde il diploma di ragioniere in un istituto tecnico.

Io dico che questo grado d'insegnamento, il quale prova una capacità superiore, non può con equità ottenere minori riguardi. Le leggi possono fare tutto; è una teoria in voga, che piacque ai regimi assoluti; ma io professo ancora la vecchia teoria, che l'equità e la giustizia siano superiori alla legge. Ora non mi pare che sia abbastanza equa una disposizione, la quale, mentre concederebbe a chi ha un diploma di ragioniere da un istituto tecnico di aspirare alla 2^a categoria, di poco inferiore per dignità e per larghezza di stipendio alla 1^a, permette solo l'ingresso nella carriera d'ordine a chi ha la licenza liceale.

La licenza liceale è la prova di avere fatto quegli studi, che danno una sufficiente, anzi ampia coltura generale; quegli studi, che, versando su quell'insegnamento che si dice classico, non disgiunto da quello delle scienze positive ed esatte, preparano la mente allo esercizio delle più ardue discipline. Nè si dica che negli esami liceali si verificano talora rilassatezze e condiscendenze deplorabili, giacchè non è detto che il somigliante non avvenga anche presso le università.

Si avverta che, se non facciamo qui per essi alcuna disposizione, verremo proprio a sacrificare gli allievi dei licei. Ho già detto come la disposizione fatta per gli allievi di ragioneria degli istituti tecnici abbia popolato le sezioni di questi istituti. Ora osserviamo ciò che avviene per i licei.

I licei in Italia, naturalmente, sono più disseminati delle università.

Di licei ve n'ha uno almeno in ogni provincia; e di università, benchè siano troppe, non ve n'ha che 20 in tutta l'Italia. Ora vi sono molti giovani, fior d'ingegno e di operosità, ai quali le condizioni famigliari permettono bensì di compiere gli studi liceali nel loro paese, ma non permettono poi di andare fuori del paese nativo per conseguire il diploma di un istituto superiore.

Io diceva in principio, che noi domandiamo un diploma di istituto superiore in genere, e non quello di giurisprudenza, per trarne ora questa conseguenza: che quegli che, dopo il corso liceale, abbia proseguito nel corso universitario e conseguita la laurea in facoltà diversa da quella di giurisprudenza, puta in medicina, non dà maggiori garanzie di sapere

bene adempiere funzioni amministrative, di quelle che dia un semplice licenziato dal liceo.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio (Interrompendo)*. Io non prenderò già un medico per farne un prefetto!

Senatore FINALI... Ce n'è stato almeno uno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Un fiore non fa primavera.

Senatore FINALI... Io non mi occupo dei prefetti la cui nomina del resto può sfuggire alle norme comuni di questa legge: riguardo a quei piccoli impiegati, che sono i vice-segretari.

Io credo che agli allievi dei licei bisogna avere un qualche maggiore riguardo; credo che al loro diploma bisogna concedere qualche valore. La disposizione che è contenuta nella prima parte di questo articolo è una disposizione di privilegio; poichè per conseguire la laurea bisogna essersi trovati in una condizione, che non è comune al maggior numero, la quale permetta di percorrere gli studi universitari. Chi di noi ha creduto di essere gran cosa per possedere un diploma di laurea?

Di che cosa avete paura? Forse che non siano gli allievi dei licei abbastanza capaci? Questo timore voi non lo potete nutrire; perchè oltre a possedere il diploma liceale, essi dovranno anche sostenere un esame. Quindi, poichè oltre al diploma e al certificato degli studi fatti, c'è anche lo esperimento che si fa per mezzo dell'esame, io propongo che vengano ammessi ad aspirare agli impieghi di concetto anche quei giovani che abbiano il diploma di licenza liceale.

La causa che sostengo mi pare buona ed umana, e che non metta a repentaglio il buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

Solo desidererei che qualcheduno degli uomini, i quali per dirigere istituti d'insegnamento e per la fama che posseggono nelle lettere e nelle scienze hanno maggiore autorità, elevassero la loro voce in favore di questa classe di giovani studiosi, ai quali questa legge, per mio avviso, farebbe un trattamento non equo.

PRESIDENTE. Dunque il signor Senatore Finali propone che in quel comma il quale comincia colle parole: « Gli aspiranti ad impieghi di concetto » dopo le parole « presso qualche istituto d'insegnamento scientifico superiore » si ag-

giungano le altre « ed anche il diploma di licenza liceale ».

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Io non ho chiesto la parola per oppormi all'emendamento dell'onorevole Senatore Finali, anzi sono perfettamente d'accordo con lui nel ritenere che quegli che ha ottenuto la licenza liceale, poichè ha fatto gli studi necessari, ed ha subito con buon risultato le prove, sia capacissimo per aspirare agli impieghi di concetto.

Ho chiesto la parola perchè mi par dubbia la dicitura dell'articolo che riguarda *il certificato di aver compiuti con approvazione gli studi presso qualche università*.

La formula di questo articolo in verità non la comprendo.

Che cosa si vuole? Che chi ha compiuti gli studi in una università, abbia subito gli esami e abbia avuto perciò il diploma?

Che cosa significa certificato? Di chi?

Basterebbe che un tale fosse stato all'università, avesse avuto l'approvazione dei suoi professori, e venisse con un certificato dei medesimi o del rettore comprovante che ha studiato all'università ed è stato approvato in tutti i suoi studi senza che avesse ottenuto il diploma di laurea, per poter essere ammesso al concorso?

Non mi pare.

Sembra per lo meno scorretta la dicitura di questo articolo. E qui, come la invocava l'onorevole Senatore Finali, invoco anch'io l'autorità di coloro che professano scienze, affinchè possano dilucidare un poco la questione.

A me pare che sarebbe più corretto il dire:

Coloro che hanno compiuti gli studi all'università ed hanno ricevuto il diploma; altrimenti potrà presentarsi un candidato che vi dirà: Io ho studiato, per esempio, nella scuola superiore di applicazione; ecco il certificato del professore Cremona, comprovante che ho studiato quattro o cinque anni e sempre con approvazione, ammettetemi. Si presenterà un altro con un certificato, mettiamo, del professore Cannizzaro, dichiarante che il giovane ha studiato la chimica, ha avuto l'approvazione, come l'ha avuta in altri studi universitari, potrà bastare questo certificato?

Non è il semplice certificato che ha voluto

indicare la legge. La legge ha voluto indicare il diploma. Questa è la difficoltà. Forse m'inganno, ed è perciò che invoco le dilucidazioni della Commissione e dei professori.

E poichè la Commissione si deve riunire per intendersi col Ministro e con coloro che proposero emendamenti, domando se non sia utile sospendersi anche questo comma dell'articolo per redigerlo un po' più correttamente.

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TORNIELLI**, *Relatore*. Mi dispiace, che sulla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Finali non possiamo con lui andare d'accordo.

Nasce qui una questione che è stata discussa lungamente davanti alla Camera dei Deputati nel 1877. Allora prevalse il partito che troviamo riprodotto nell'art. 13 del progetto ministeriale, e accettato dalla Commissione. La difficoltà d'intendersi ha origine soprattutto dalla diversità dell'apprezzamento che si fa circa il grado di coltura che si acquista dai giovani nel corso degli studi odierni. Messa in questo campo, la questione diventerebbe troppo vasta. Non siamo in quest'ora chiamati a discutere sul valore degli studi che si fanno nelle università o nei licei. Mi proverò, dunque, di circoscrivere il più che è possibile la questione acciò, posta questa nei suoi termini veri, possa più facilmente il Senato venire a partito.

Nel primo dei tre commi che il Senatore Finali ha esaminato, sono contemplate due cose diverse.

Nella prima parte si parla del livello degli studi e si afferma che gli studi dovranno essere gli universitari. Questi debbono far fede del grado di elevata coltura generale dell'aspirante. Nella seconda parte poi dello stesso comma, si dice di quale specialità di studi deve essere fornito l'aspirante stesso ed il precisarla è lasciato agli ordinamenti propri di ciascuna carriera.

Ora l'Ufficio Centrale è rimasto fermo nella opinione che gli studi universitari debbano essere quelli che fanno fede della coltura di chi aspira ad impiego di concetto, e che conseguentemente gli studi del liceo non possano bastare. L'argomentazione dell'onorevole Finali, il quale dice che a coloro i quali avranno fatto

gli studi liceali non sarà aperto l'adito per aspirare ad impieghi civili, a mio avviso, non si sostiene se si osserva che coloro i quali avranno fatto solamente gli studi liceali, non potranno aspirare alla carriera di concetto, ma potranno presentarsi alle altre carriere; a quella di ragioneria se avranno preso il diploma di ragioniere, oppure aspireranno alla carriera d'ordine insieme a quelli che hanno conseguito il diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

All'osservazione fatta dall'onorevole Collega Paternostro rispondo poi che l'Ufficio Centrale non ha veduto il bisogno di modificare la dicitura che ha trovata nel progetto ministeriale, perchè essa sembrava più comprensiva di qualunque altra. Noi non abbiamo investigato se nei nostri regolamenti universitari si adoperi una formula generale per esprimere il modo, con il quale si accertano gli studi fatti; una formula comprensiva di tutti i casi parve fosse di tutte la più sicura; infatti quando nel progetto di legge si dice: *aver compiuto con approvazione gli studi presso qualche università o presso qualche istituto d'insegnamento scientifico superiore*, evidentemente non si può voler dire altro fuorchè richiedersi che l'aspirante alle carriere di concetto abbia fatto tutti gli studi, subiti tutti gli esami ed ottenuti quei certificati di approvazione che se ne rilasciano e si chiamano poi o diplomi di laurea o con altre denominazioni.

Ad ogni modo, il Presidente del Consiglio che è tecnico in tutte le materie, ed anche in quella dell'insegnamento, potrà darci a questo riguardo anche maggiori spiegazioni.

Senatore **CREMONA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CREMONA**. Io mi associo all'opinione del Collega Finali nel domandare che si faccia qualche cosa per coloro che hanno la licenza liceale; e tanto più volentieri mi associo alla sua opinione dopo aver udito le ragioni addotte in contrario dall'onorev. Relatore dell'Ufficio Centrale.

L'onor. Relatore ha detto che in quel primo comma dell'articolo che si sta esaminando, si intende di aprire la via agli impieghi di concetto a coloro che hanno acquistato la coltura generale.

Ebbene, nel nostro sistema d'insegnamento,

i soli istituti che diano la coltura generale, sono i licei, i ginnasi.

Le università danno una coltura speciale, non una coltura generale.

In fatto di coltura generale, dopo che uno ha la licenza liceale, e va a studiare o medicina o matematiche, può ben darsi che se non continua a erudirsi per conto suo proprio, rimanga lì e non faccia nessun progresso.

Cosicchè quest'argomento della coltura generale mi pare che cada di per se stesso.

Si può credere che valga più un uomo, il quale, oltre alla coltura generale acquisita nei licei; abbia anche una coltura speciale superiore, conseguita in una università: questo lo concedo, e nessuno lo può mettere in dubbio. Ma se si dice: se per adire agli impieghi di concetto è necessaria e sufficiente la coltura generale, ebbene, questa è data precisamente nei licei.

Cosicchè finora io non veggo quale sarebbe la ragione per escludere dagli impieghi di concetto coloro, che hanno soltanto la licenza liceale. Quelli che hanno la licenza liceale non potrebbero adire che agli impieghi d'ordine, il che, come ha detto l'onorev. Senatore Finali, è troppo poco.

D'altra parte (e qui entro un po' nelle idee dell'onorev. Senatore Paternostro) cotesta dicitura del *certificato di avere compiuto gli studi presso qualche università o qualche istituto d'insegnamento scientifico superiore*, a me pare molto vaga, e tale da dar luogo alle più disparate osservazioni.

Difatti di istituti superiori ve ne sono di diversa natura, e in ciascuno di essi gli studi hanno diversi gradi; per esempio nelle matematiche vi è il grado della licenza e poi quello della laurea; e accanto a questo v'è ancora un altro ordine di studi che conducono al diploma di ingegneria....

Ora questi diversi gradi sono tutti reputati sufficienti? Supponiamo che uno abbia ottenuta soltanto la licenza in matematica; potrà egli entrare in un impiego di concetto? Se può entrare, egli si troverà certamente ad un gradino molto inferiore a chi inoltre abbia ottenuto la laurea o il diploma di ingegnere.

A me pare che questo comma abbia bisogno di essere riformato, introducendovi qualche specificazione...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

Senatore CREMONA... Se si trova che la licenza liceale sia troppo poco per adire a *qualunque* impiego di concetto, allora è desiderabile che si dica che per certi impieghi di concetto basta la licenza liceale; per altri basti il primo grado dell'istruzione superiore; e per impieghi più elevati sia necessario di avere addirittura la laurea.

Ad ogni modo questo comma così com'è ha due difetti, eziandio notati dagli onorevoli Finali e Paternostro; cioè primo di non comprendere la licenza liceale; poi l'altro di non dire chiaramente quali siano gli studi universitari che si ritengono indispensabili per adire agli impieghi di concetto.

Per togliere questo secondo inconveniente, sarebbe necessario di indicare i gradi di studi universitari che si vogliono prescrivere come condizione *sine qua non*.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. Io darò una spiegazione la quale, spero, toglierà i dubbj che furono sollevati. A me pare che di questo comma sia stata trascurata una parte abbastanza importante; voglio dire l'ultima, nella quale è detto « secondo che verrà determinato nei regolamenti delle varie amministrazioni ». Mi spiego.

Quale è lo scopo di questa disposizione? Elevare il valore intellettuale dei pubblici funzionari che appartengono alla carriera di concetto.

Io ne ho fatto qualche esperienza. Abbondano gl'impiegati che possono percorrere la carriera di concetto ed hanno percorso gli studi superiori con approvazione.

Gli studi superiori! Adesso spiegherò in che consistono questi studi.

Bisogna avere degli impiegati, istruiti che sappiano bene adempiere il loro dovere. Questo è un interesse generale; non bisogna già spalancare la porta al desiderio degli impieghi. L'impiegomania è una delle principali calamità dei paesi dove'essa regna.

E pur troppo l'Italia soffre di questa malattia!

Dunque elevare il livello intellettuale dei pubblici funzionari ammettendo quelli che hanno percorso con profitto e con approvazione gli

studi superiori; sta bene. Ma praticamente che cosa poi avverrà?

I regolamenti delle varie amministrazioni stabiliranno per quali carriere saranno ammessi gli aspiranti e quali studi superiori saranno loro richiesti. Mi spiego con un esempio.

Per la parte amministrativa si domanderà che abbiano percorso gli studi superiori di giurisprudenza, perchè essi sono indispensabili a chi percorre la carriera amministrativa propriamente detta.

Pei servizi della finanza, vi sono delle vaste amministrazioni tecniche.

A' giorni nostri la chimica e la fisica sono elementi dei quali ha assoluto bisogno il Ministro delle Finanze se vuol far fruttare certe imposte; è però si richiederà che gli aspiranti ad impiego abbiano percorso con buon risultato certi studi tecnici superiori; e questa sarà materia di regolamento.

Ho specificato questi due casi per spiegare in che modo il regolamento determinerà gli studi superiori richiesti e l'attitudine che gli aspiranti dovranno avere per le diverse carriere alle quali essi vorranno aspirare.

Così non c'è più dubbio sulla dizione di questo articolo, e non c'è più dubbio nemmeno che il regolamento determinerà precisamente quali saranno gli studi superiori che dovranno aver compiuti gli aspiranti.

Si dice: gli studi tecnici, il liceo!

Se non erro, il liceo fornisce quella coltura generale che ci vuole per acquistare le colture speciali che abbisognano a chi vuol percorrere una determinata carriera; e però la coltura liceale è troppo poco per aspirare alla carriera di concetto. Mi dispiace quindi di non poter accettare la domanda dell'onorevole Senatore Finali.

Per coloro che hanno conseguito solamente la licenza liceale c'è la carriera d'ordine, che non è priva di vantaggi; è più modesta ma più sicura.

Coloro che hanno percorso la scuola liceale avranno percorso prima la ginnasiale o la scuola tecnica, le quali, *mutatis mutandis*, hanno lo stesso valore per lo stato intellettuale; ma io non potrei ammetterli, per esempio, come impiegati di concetto nell'amministrazione, pur molto umile, della sicurezza pubblica. Non potrei ammettere, per i gradi supe-

riori di quella amministrazione, persone le quali non avessero assolto il corso di giurisprudenza, perchè in un paese costituzionale gli studi giuridici sono di assoluta necessità per gli ufficiali superiori della pubblica sicurezza.

Ecco in qual modo io spiego questa disposizione e quali sono i motivi per i quali io non posso accettare la proposta dell'onorevole Senatore Finali, riguardo agli studi liceali.

Partendo specialmente dal principio di voler elevare il valore intellettuale dei funzionari, non è assolutamente possibile accettare la proposta, che altrimenti gli impiegati non potrebbero rendere utili servizi allo Stato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Non occorre che io aggiunga altre parole dopo quanto ha detto il signor Presidente del Consiglio, perchè la questione parmi esaurita. Desidero solo ricordare all'onorevole Senatore Cremona che si tratta qui semplicemente della categoria superiore degli studî, per la quale i programmi di esame escludono la competenza dei licei, perchè assolutamente i programmi di esame esigono gli studî universitari; sono programmi fondati sulle materie universitarie. Se noi vogliamo rialzare la carriera superiore, non possiamo accettare l'emendamento dell'onorevole Finali.

Senatore FINALI. Io non m'illudo gran fatto sulla sorte serbata a questo emendamento; ma se il signor Ministro dà uno sguardo onde vedere quanti sono i licenziati annualmente dai licei, vedrà che non n'è eccessivo il numero, e che la licenza liceale è una cosa molto seria.

Fra di noi non vi sono giovani (*Ilarità*); e per quanto vivi ricordi possiamo avere della gioventù, difficilmente potremmo valutare, col paragone d'allora, cosa sia oggi il corso liceale...

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore FINALI... Può darsi che taluni studino poco; ma coloro che hanno ottenuto la licenza con lode, offrono garanzia di aver studiato molto.

Io vorrei che si trovassero delle ragioni sufficienti nella natura delle cose e non in presunzioni *a priori*, per dire che questi giovani non danno garanzia di poter divenire buoni impiegati di concetto, a servizio dello Stato.

L'onorevole mio amico il Senatore Gadda ha detto, che noi domandiamo delle cognizioni

particolari a coloro che aspirano alla carriera amministrativa.

È giusto.

Ma io dico: sottoponete pure questi aspiranti ad un rigoroso esame; e la licenza liceale serva loro per entrare nella sala degli esami; voi li interrogherete nelle materie speciali per averne la sicurezza, che non riusciranno inferiori al loro compito.

Per lo addietro eravamo in un sistema deplorevole, tutt'altro che buono ad alzare il livello intellettuale degl'impiegati; oggi schiavi delle forme, costituiamo dei privilegi eccessivi. (*Movimenti*)

Mi permettano di ripeterlo, dei privilegi eccessivi; ed ho già detto il perchè di quest'opinione.

E poichè si è parlato della Camera dei Deputati, alla quale questa legge verrà sottoposta, penso che la presente non avrà tempo, nè agio d'occuparsene; ma quando i nuovi Deputati saranno eletti dagli elettori che avranno 21 anno, sarà più benevola, se non lo sia stato il Senato, verso gli allievi dei licei.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio*. I Deputati che verranno alla Camera avranno 30 anni.

Senatore FINALI. Ho detto che la nuova Camera emanerà anche da elettori che avranno 21 anno; e se sarà fedele espressione del sentire di questi, spero che sarà più benevola verso gli allievi dei licei.

Secondo gli ordinamenti preesistenti, ai quali io voleva accennare, un individuo che avesse voluto entrare in una carriera di concetto e che ne avesse avuto la più insigne attitudine, doveva provare di avere anche una buona calligrafia. Allora taluno diceva: guardate che strana disposizione è questa! Marco Minghetti non potrebbe diventare applicato di questa classe; giacchè egli non ha mai preteso di avere una buona calligrafia; invero non è sempre facile agli amici, che ne hanno maggior pratica, di leggerne i caratteri.

D'ora innanzi un giovane a 25 o 30 anni, che avesse la capacità del Minghetti, e che come egli non avesse laurea - faccio astrazione da quella decretatagli per onore a Monaco - non potrebbe essere ammesso come aspirante ad una carriera di concetto!

L'onorevole Ministro mi dice: non è un privilegio questo.

Oh così non fosse!

Voi con questa disposizione costituite un privilegio a favore di quelli che, o per condizione di fortuna o per condizione di domicilio, possono percorrere gli studi superiori; e ricacciate forzatamente nella carriera d'ordine quelli, i quali hanno ottenuto con successo la licenza liceale, la quale è la meta di uno insegnamento lungo e difficile, e che meriterebbero da voi un migliore trattamento.

Del resto, il Senato farà quello che crede nella sua saviezza.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. A me in verità parrebbe stranissimo che, mentre lo Stato impone l'obbligo della laurea per l'esercizio di alcune professioni libere, intorno alla quale cosa si può disputare, non impenga l'obbligo....

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO.... per i suoi ufficiali, di quella laurea che fa testimonianza di aver seguito gli studi che interessano la pubblica amministrazione: economia politica, diritto pubblico ed elementi di giurisprudenza.

La licenza liceale non attesta altro se non che si sono percorsi gli studi classici, senza aver ricevuto nessun altro insegnamento scientifico che si possa applicare alla pubblica amministrazione.

Non è che la preparazione. Si ferma precisamente allo studio del latino, e di alcuni elementi di fisica, storia naturale e matematiche, ma non ha neppure una cognizione elementare di scienze sociali. Io ammetto che si possano abolire i diplomi, e sostituire ad essi gli esami anche per l'esercizio delle professioni. Ma una volta che ci è il sistema di richiedere la laurea per l'esercizio delle professioni, mi parrebbe strano che il Governo non la richiedesse a quegli impiegati che debbono aver fatto precisamente quegli studi che sono attestati dalla laurea.

L'onor. Finali si persuada che l'aver imparato il latino può preparare bensì la mente a fare studi speciali in diritto pubblico, amministrativo, ecc., ma non costituisce già la garanzia che questi studi speciali si siano fatti.

Per conseguenza, se per l'impiegato di con-

etto si deve richiedere un diploma, a me pare che il meno che si possa richiedere sia la laurea in quel ramo che corrisponde a quel servizio a cui deve essere addetto. Poichè con l'esame si può dare una buona prova di una coltura speciale, ma non già di quel tirocinio lento di studi, che si richieggono per una professione.

La ragione, per cui nessuno al mondo sinora ha voluto abolire le lauree per le professioni, è questa che l'esame in questi studi, per cui si richiede un lungo tirocinio, non è prova sufficiente.

Non ho che da citare in testimonianza di ciò gli scrittori inglesi, i quali tutti convengono che il sistema di dare diplomi speciali coi soli esami si deve abbandonare; che gli esami professionali sono corona di studi regolarmente fatti, ma che da loro soli non danno prova sufficiente di aver fatto gli studi con quella gradazione e regolarità che si richiede per adirsi ad una determinata professione.

L'esame invece ben fatto può bastare per provare quel grado di *educazione* e di maturità, a cui debbono condurre gli studi secondari. Se dovesse bastare la sola licenza liceale per essere ammessi agli esami dei pubblici impieghi, allora è preferibile sopprimere qualsiasi diploma, e fidarsi agli esami, che in tal caso dovrebbero essere fatti in altro modo di quello che attualmente si segue.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. La mia convinzione, e perciò la mia opinione, favorevole all'aggiunta dell'onorevole Finali, è anche confermata dalla esperienza.

Difatti io sono stato incaricato di far parte di Commissioni di esami per impieghi in alcuni Ministeri, ed è avvenuto questo: che fra i prescelti che fecero degli esami più o meno brillanti in tutte le materie, la minoranza aveva la laurea in giurisprudenza, la maggioranza degli eletti usciva o dagli istituti tecnici o dai licei. In un ultimo esame uscì un solo laureato tra i primi otto, gli altri sette avevano licenza liceale e d'istituti tecnici. Io, un Consigliere di Stato ed un professore ci siamo domandati: Come accade questo? Ma si spiega, diceva qualcuno, si spiega. Coloro che fanno gli studi universitari e che hanno il diploma perchè valenti, perchè dotti, perchè hanno fatto

studi severi ed hanno molta abilità, non si presentano per lo più agli esami per impieghi, non si presentano per aspirare ad una carriera nella quale bisognano 7, 8, 10 o 15 anni per avere poi 2,000, 2,500 o 3,000 lire. Noi abbiamo molte università primarie e secondarie, abbiamo università dalle quali molti allievi scappano per andare in altre, presso le quali credono più facile ottenere il diploma e spesso l'ottengono. Infine siccome certe università debbono stare aperte, o che ci sia una questione di metodo, o diversi criteri, è certo che dei diplomi se ne danno a dritta e a sinistra. Alcuni dottori che escono dalle università e hanno il loro diploma in tasca, siccome sanno che colla professione libera non riuscirebbero, che le grandi strade non sono fatte per loro, si gettano a corpo perduto nella carriera degli impieghi. E così si spiega, onorevole Presidente del Consiglio, come negli esami che si sogliono aprire per certi impieghi voi trovate una falange di laureati, che poi restano quasi tutti indietro.

Coloro che sono usciti dai licei, o istituti tecnici; che hanno studiato letteratura classica e che sono colti ed hanno ingegno, quando vedono nel programma degli impieghi di concetto, come ci sono oggi, e come ci sono stati per esempio poco tempo fa al Ministero della Guerra, alcune materie di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto costituzionale o internazionale, e di economia politica, studiano tali materie, ed acquistano le necessarie cognizioni. Giovani che per una serie di circostanze speciali non possono aspettare quattro o cinque anni ancora per avere la laurea e poi dedicarsi ad una professione libera, o a carriera giudiziaria o diplomatica, studieranno le materie del programma, e le studieranno forse meglio di coloro che fanno i corsi universitari.

Voi non ammettete agli impieghi di concetto coloro che hanno la laurea; non vi basta, ma dite loro: vi ammetto all'esame colla vostra laurea, però vi esamino, dovete fare l'esperimento per poter conseguire l'impiego.

Ebbene, quando voi avete il giovane colto, che per pervenire a questo impiego studia le scienze che formano la specialità dell'esame che voi aprite, che difficoltà potete avere di ammetterlo, se è uscito dal liceo?

Volete veramente impiegarli che rialzino il

livello di coltura negli uffici e che siano utili all'amministrazione?

Prendete degli impiegati istruiti davvero; ma soprattutto che sappiano scrivere.

È facile oggi tirar via, cercare di correre per arrivare all'università. All'università ci si arrabatta e si finisce per avere un diploma. So che la maggior parte dei giovani è studiosa; io parlo di talune eccezioni; ma so pure che la maggior parte, per quanto gente bravissima e studiosa; trascura spesso gli studi letterari.

Sapranno certi laureati cosa siano le ipoteche, cosa sia la tutela, l'assenza, l'adozione, lo stato civile di un individuo, ma quando si dice loro scrivete una relazione, fate un sunto, preparate un progetto di legge; Dio mio, qual cosa spesso si trova! I diversi Ministeri informino!

E perchè questo? Perchè non si vuol comprendere che quando c'è la coltura vera e seria, quando ci sono gli studi letterari, con un po' di applicazione si può aspirare a tutto; mentre le specialità che non hanno questa coltura generale e che non sono basate sugli studi letterari, sulla coltura classica che si dà al liceo, saranno delle brave specialità, ma, secondo me; in tutto il resto saranno sempre delle mediocrità. Volete dei bravi impiegati? Non state alla laurea o ad altro, bensì agli esperimenti. Ammettete come garanzie i diplomi, non dico di no, ma allargate la sfera di coloro che possono concorrere e non vi spaventate dei licenziati al liceo, perchè se i licenziati al liceo devono fare il concorso in tutte le vostre amministrazioni, per entrare nelle quali voi domandate pure il diritto amministrativo e il diritto civile e l'economia politica, e tutte quelle altre materie che credete necessarie, oh! assicuratevi che colui che esce dal liceo e che si prepara al vostro concorso, nove su dieci riuscirà meglio del vostro laureato che si presenta colla laurea a fare l'impiegato, perchè è certo che nella carriera libera riuscirebbe male o mediocrementemente.

Queste sono le ragioni per le quali io appoggio l'aggiunta dell'onor. Senatore Finali.

Senatore ARTOM. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARTOM. Io vorrei pregare il Senatore Finali di permettermi di fargli una pro-

posta di conciliazione. Ammetto con lui che chi presenta il diploma di licenza liceale dà una prova sufficiente di vasta coltura e che spesso un giovane che ora esce dal liceo è più colto di molti fra quelli che altre volte uscivano dall'università. D'altra parte mi associo coll'onorevole Presidente del Consiglio pel timore di allargare ancora il numero degli aspiranti agli impieghi, e preferirei che per la carriera di concetto non fossero ammessi che quelli che hanno fatto il corso universitario, perchè questi sono già più avanti negli anni, hanno un po' più d'esperienza della vita, vestono un carattere un po' più maturo ed hanno compiuti oltre gli studi di coltura generale, alcuni studi speciali, per cui danno evidentemente garanzia maggiore di poter riuscire dei buoni impiegati. Credo però che si potrebbero ammettere alla carriera della ragioneria anche quelli che escono dai licei, perchè avranno di già acquistato qualche cognizione speciale di ragioneria che è loro a quest'uopo necessaria, e d'altronde nei licei si studia abbastanza matematica per abilitarli ad essere ragionieri. Sembrami che a questo modo si potrebbero conciliare le opinioni; non so se a ciò acconsenta l'onorevole Finali e l'Ufficio Centrale, e se vi consenta altresì l'onorevole signor Ministro.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno, Presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno, Presidente del Consiglio.* Mi spiace di non poter consentire nemmeno alla proposta dell'onor. Senatore Artom.

Gli aspiranti agli impieghi di ragioneria devono avere il diploma di ragioniere.

La ragioneria è una disciplina che sta al polo opposto di quella della coltura generale e classica che si apprende nei licei. I ragionieri sono uomini di numeri e non di libri; e per conseguenza, secondo me, la licenza liceale sarebbe il titolo meno adatto per la ragioneria.

Meno male per la carriera amministrativa; ma non mai per la carriera di ragioneria, perchè ci vuole proprio una coltura ed un'educazione speciale per essere un buon contabile, un buon ragioniere, per avere cioè sulle dita la scienza dei numeri.

Mi spiace, onorevole Senatore, ma la sua

conciliazione, la quale io credo non sarà sicuramente accettata dall'onorevole Senatore Finali, non può essere accettata nemmeno da me. Dirò ora due parole all'onor. Senatore Paternostro, il quale ha ragionato sulle eccezioni che egli avrà avuto la fortuna di conoscere, di giovani molto distinti, i quali, pure avendo compiuto solamente il corso liceale, in appresso, ben preparati, hanno superato egregiamente gli esami.

Sta bene, ma da questo esempio egli generalizza e viene a dirci che conviene ammettere alla carriera tutti coloro che hanno superato gli esami di licenza liceale.

Scusi, onorevole Paternostro: sono necessarie cognizioni speciali per le diverse carriere?

A che serve, per esempio, la coltura liceale, per l'impiegato il quale debba divenire un impiegato tecnico al servizio del Ministero delle Finanze, per applicare la tassa di fabbricazione ora vigente, con tutti gli elementi che servono a determinarla e a governarla? Avremo il Catasto, il rilevamento dei terreni, il censimento. A che serve la coltura liceale, per chi vorrà divenire un impiegato catastale alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici? E ancora a che potrà mai servire la coltura liceale per colui che deve diventare ispettore di pubblica sicurezza, oppure impiegato dell'amministrazione dei comuni e delle provincie? Non servirà assolutamente a nulla. Vuolsi quella coltura speciale che s'impara nel corso giuridico superiore. Quella giova! perchè noi, tutti, se vogliamo rivolgere uno sguardo addietro alla nostra carriera, vedremo che il vero fondo delle nostre cognizioni, dev'essere ancora rintracciato negli studî antichi, che abbiamo fatti all'università.

Quel poco di diritto comune che ancora mi resta nella mente, io, lo ricordo sempre con vero piacere, l'ho imparato all'università di Pavia, attendendo con assiduità, perchè allora bisognava essere assidui, alle lezioni del professore, che a dir vero l'insegnava egregiamente.

Si possono bensì avere degli esempi speciali in contrario, possono esservi delle *rarae aves* le quali, anche avendo compiuto solamente il corso del ginnasio, possono diventare valent'uomini e fare eccellenti esami; ma queste sono eccezioni che non devono prevalere nelle leggi

quando si tratti di provvedere all'interesse generale e all'interesse supremo dello Stato; e che si possa accettare pertanto io non credo la proposta dell'on. Senatore Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io tanto per conseguire l'intento di migliorare la condizione di questi giovani che hanno dovuto fermarsi alla soglia dell'Università, accetterei di buon grado la proposta del mio onorevole Collega ed amico Artom, se avessi speranza che, accettandola, si trovasse in essa un termine di conciliazione.

Ma dal momento che l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e l'Ufficio Centrale non accettano questo temperamento, è quasi inutile che io faccia questa dichiarazione. Io l'accetterei; ma per metterlo più in armonia col resto, proporrei che si dicesse, in genere, diploma di Liceo o d'Istituto tecnico, senza specificarne la sezione. Ma dal momento che non porterebbe ad alcun utile risultato la mia adesione alla proposta dell'onorevole Senatore Artom, sono costretto a rimanere fermo nel mio emendamento; il quale, dopo le considerazioni svolte, non dirò da me, ma dai Senatori Cremona e Paternostro, credo possa meritare più ponderata riflessione, prima di essere respinto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Pare che l'onorevole Finali ignori che il diploma di ragioniere si ottiene non all'università ma all'istituto tecnico, e quindi richiede studî al livello di quelli della licenza liceale. Solo che questi studî sono diretti verso quelle cognizioni che convengono a chi deve esercitare la professione di ragioniere.

Quindi a me pare che il desiderio dell'onorevole Finali sia in questa legge abbastanza soddisfatto. Io invero avrei preteso di più; perchè se osserviamo le università belghe vediamo stabilita una laurea speciale per coloro che aspirano agli uffici delle pubbliche amministrazioni. Ma siccome da noi non sono nelle università ordinati regolari corsi per gli aspiranti a tutti i rami della pubblica amministrazione, così si prendono i ragionieri dall'istituto tecnico. Questo in fondo è ciò che l'onorevole Finali chiedeva.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA. A me pare che nelle cose dette poco fa dall'onorevole Presidente del Consiglio si possa trovare forse la conciliazione. Egli ha osservato che questo comma ha una chiusa alla quale non si era badato a sufficienza, in quanto vi è detto: *secondo che verrà determinato dalle varie Amministrazioni.*

Certo, qui sta la soluzione delle difficoltà che si erano affacciate; infatti, senza questa chiusa, si potrebbe opporre: come? sono dunque equiparati i gradi accademici nella giurisprudenza a quelli della medicina e a quelli dell'ingegneria? Ma l'onorevole Presidente del Consiglio ha detto: questa materia sarà definita nel regolamento; là sarà detto che per certi impieghi si richiederà, per esempio, la laurea di giurisprudenza, per certi altri invece si richiederà la laurea di medicina, e per certi altri ancora quella di ingegnere civile, o d'ingegnere industriale, o d'ingegnere agrario; e così di seguito.

A questo dunque io mi acqueterei. Solo domanderei grazia per i licenziati dei licei. È proprio escluso in modo assoluto che per alcuna categoria modesta d'impieghi di concetto, sia sufficiente la coltura che si acquista nei licei?

Non mi pare che *a priori* si possa far questa esclusione. Se nella indicazione generica che forma la prima parte del comma, si includessero anche gli studi liceali, il regolamento stabilirebbe poi quel numero limitatissimo di uffici di concetto ai quali potrebbero adire i licenziati dai licei.

E qui debbo dichiarare che mi ha molto impressionato una savia considerazione fatta dal Senatore Paternostro, il quale ha detto che in concorsi di questa natura si manifesta spesso la seguente differenza tra i licenziati dei licei e i laureati dell'università; cioè: si presentano i migliori tra gli usciti dai licei e i peggiori usciti dall'università, perchè per i primi si tratta di vincere il più alto premio cui possano aspirare, e per i secondi invece si tratta di andare a cercare un pane qualunque, dopo avere tentate tutte le altre vie senza successo.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio.* Se si vogliono cercare dei casi

particolari, si può trovare un genio anche in chi non avrà fatto che le scuole elementari, e che poi, col solo aiuto del suo ingegno, sia pervenuto a farsi una posizione superiore. Ma questo non è il sistema da adottarsi quando si fanno le leggi.

In fatto che cosa abbiamo qui? Si ammettono tutti coloro che hanno fatto gli studi superiori, perchè essi hanno quella coltura generale sulla quale voi fate un grande fondamento; e di più è a credere che qualche cosa si sarà pure attaccato al loro cervello anche per gli studi speciali che avranno fatto in appresso.

Il loro grado di coltura intellettuale è superiore; e, secondo me, è nell'interesse dello Stato che siano preferiti. Me ne dispiace, ma per la eccezione voluta dall'onorevole Senatore Cremona, io non trovo posto per chi non ha fatto qualche studio speciale.

Io non troverei nell'amministrazione un posto per chi non ha fatto che gli studi liceali. Bisognerebbe che avessi degli allievi aspiranti, tutti della qualità che ha incontrato l'onorevole Paternostro, i quali avessero fatto privatamente tutti quegli studi che la legge richiede.

La legge deve attenersi a norme sicure; non bisogna cercare le eccezioni.

Per queste ragioni, sebbene con rincrescimento, non posso accettare nemmeno la conciliazione proposta dall'onorevole Senatore Cremona.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali insiste perchè sia posto ai voti il suo emendamento?

Senatore FINALI. Sì signore.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Senatore Finali consiste nell'aggiungere dopo le parole « o presso qualche istituto d'insegnamento scientifico superiore » le altre parole « od anche il diploma di licenza liceale ».

Questo emendamento non è consentito nè dall'Ufficio Centrale, nè dal signor Ministro.

Lo pongo ai voti.

Chi intende approvare questo emendamento aggiuntivo, è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Ora si porrà ai voti tutto l'articolo 13 come fu letto, toltevi le parole: *con il grado di ufficiale*, che succedono alle parole: *nell'esercito o nell'armata.*

Chi intende di approvare l'art. 13, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procede all'estrazione a sorte degli scrutatori delle schede per la nomina della Commissione prescritta dalla legge sullo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali.

(Riescono eletti scrutatori i Senatori Corsi Luigi, Borelli e Trocchi).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per domani.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge concernente la spesa pel compimento dei lavori di costruzione dell'edificio

ad uso del Comitato e del Museo geologico e del Museo agrario in Roma.

Seguito della discussione del progetto di legge relativo allo stato degli impiegati civili.

Oltre a ciò, se dallo scrutinio delle schede risulti che uno o più candidati non hanno raggiunto il necessario numero di voti, si procederà alla votazione per il completamento della Commissione.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2 pom.).